

RESOCONTO STENOGRAFICO

438.

SEDUTA DI LUNEDÌ 26 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	51965	bilitazione dei relativi stati di tossi-	
Disegni di legge:		codipendenza (<i>approvato dal Se-</i>	
(Assegnazione a Commissione in sede		nato); e delle concorrenti proposte	
referente)	52000	di legge: GARAVAGLIA ed altri: Nuove	
(Proposta di assegnazione a Commis-		norme per la prevenzione e la cura	
sione in sede legislativa)	51965	delle tossicodipendenze, per il recu-	
(Proposta di trasferimento dalla sede		pero dei tossicodipendenti, per la	
referente alla sede legislativa) . .	51965	prevenzione e repressione dei traf-	
(Trasmissione dal Senato)	52000	fici illeciti di sostanze stupefacenti e	
Disegno e proposte di legge (Discus-		psicotrope (1422); PELLICANÒ:	
sione):		Norme relative al traffico degli stu-	
S. 1509. — Aggiornamento, modifiche		pefacenti e al trattamento dei tossi-	
ed integrazioni della legge 22 di-		codipendenti (2976); TEODORI ed al-	
cembre 1975, n. 685, recante disci-		tri: Liberalizzazione della <i>cannabis</i>	
plina degli stupefacenti e sostanze		<i>indica</i> (canapa indiana) e modifica	
psicotrope. Prevenzione, cura e ria-		della legge 22 dicembre 1975, n.	
		685, in materia di disciplina degli	
		stupefacenti e delle sostanze psico-	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

PAG.	PAG.
trope (3095); ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381); RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395); TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461); BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659); POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246) (<i>articolo 81, comma 4, del regolamento</i>).	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . 51965 (Trasmissione dal Senato) 52000
PRESIDENTE . . . 51967, 51974, 51979, 51983, 51986, 51988, 51991, 51994, 51996	Proposta di legge d'iniziativa regionale: (Assegnazione a Commissione in sede referente) 52000
BASSI MONTANARI FRANCA (<i>Verde</i>) 51994	Interrogazioni, interpellanze e mozioni: (Annunzio) 52002
CASINI CARLO (<i>DC</i>) 51991	Mozione: (Apposizione di una firma) 52002
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (<i>PCI</i>) 51970	Petizioni: (Annunzio) 51966
MACERATINI GIULIO (<i>MSI-DN</i>) 51986	Documenti ministeriali: (Trasmissione) 52001, 52002
MELLINI MAURO (<i>FE</i>) 51974	Per un lutto del deputato Giuseppe Calderisi: PRESIDENTE 51965
RUSSO FRANCO (<i>Misto</i>) 51988	Risposte scritte ad interrogazioni: (Annunzio) 52002
RUSSO SPENA GIOVANNI (<i>DP</i>) 51983	Sindacato ispettivo: (Trasformazione di un documento) . 52002
TEODORI MASSIMO (<i>FE</i>) 51970, 51979	Ordine del giorno della seduta di domani 51996
Proposte di legge: (Annunzio) 52000 (Assegnazione a Commissione in sede referente) 52000	

La seduta comincia alle 16,35.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 marzo 1990.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Binelli, Caradonna, Guglielmo Castagnetti, D'Ambrosio, Felissari, Macaluso, Martino, Montecchi, Piermartini, Pisicchio, Procacci, Sapio, Scalfari, Scovacricchi, Tamino e Vairo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Per un lutto del deputato Giuseppe Calderisi.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Calderisi è stato colpito da grave lutto: la perdita del padre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della pros-

sima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti disegni di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del Regolamento:

alla VI Commissione (Finanze):

«Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e degli effetti delle dichiarazioni sostitutive presentate in aumento del reddito dei fabbricati entro il 15 dicembre 1989» (4550) (con parere della I, della II, della V, della VIII, della IX, della X e della XIII Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

«Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, ban-coposta e telematica pubblica» (4569) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

S. 2056 - «Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (4652) (con parere della V e della VII Commissione).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

IV Commissione (Difesa):

«Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (3487); STEGAGNINI ed altri: «Modifiche e interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate» (1258); MANNINO ANTONINO ed altri: «Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574 e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224» (2612); CACCIA ed altri: «Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224» (2795); FIORI: «Modifica all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza»» (2804). *(La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

XI Commissione (Lavoro):

«Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato» (4319).

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge:

Maria Rosa Grossa, da Trento, e numerosi altri cittadini chiedono l'adozione di un provvedimento legislativo per combattere il traffico della droga e potenziare i servizi per la prevenzione e il recupero dei tossicodipendenti (318);

Fulvio Minocchi da Prato (Firenze), chiede una modifica dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, che abolisca la detrazione, dalla pensione degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e ai portalettere, che si sono avvalsi della facoltà di riscatto dei servizi prestati antecedentemente al 30 settembre 1952, della pensione, quota di pensione o assegno speciale dovuti all'INPS (319);

Domenico Marchese, da Trapani, chiede l'abrogazione del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni (320);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede una disciplina legislativa della professione di pranoterapeuta (321);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 (322).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 1509.

— Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (approvato dal Senato) (4414); e delle concorrenti proposte di legge: Garavaglia ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422); Pellicanò: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976); Teodori ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095); Zangheri ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381); Ronchi ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395); Teodori ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461); Benevelli ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659); Poggiolini ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: «Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Garavaglia, Lusetti, De Mita, Martinazzoli, Augello, Azzolini, Balestracci, Bonferroni, Carrus, Cristofori, Grippo, Fausti, Mon-

giello, Nenna D'Antonio, Portatadino, Quarta, Russo Raffaele, Sarti, Usellini, Zaniboni, Zolla, Zoso, Zuech, Saretta, Fronza Crepaz, Brunetto, Perani, Rinaldi, Volponi, Anselmi, Aiardi, Amalfitano, Andreoli, Antonucci, Armellin, Baruffi, Battaglia Pietro, Bianchi, Bodrato, Borra, Bortolani, Bruni Francesco, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Casati, Casini Carlo, Cavigliasso, Ciaffi, Ciliberti, Ciocci Carlo Alberto, Cobellis, Coloni, Costa Silvia, Degenaro, Duce, Ferrari Wilmo, Fiori, Frasson, Gelpi, Gottardo, Grillo Luigi, Lattanzio, Lucchesi, Martini, Mastella, Matulli, Mazzuconi, Meleleo, Mensorio, Micheli, Napoli, Orsenigo, Patria, Piredda, Rabino, Radi, Ravasio, Rebullà, Righi, Rojch, Russo Vincenzo, Sanese, Sinesio, Tealdi, Vairo, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi: «Nuove norme per la prevenzione e la cura della tossicodipendenza, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope»; Pellicanò: «Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti»; Teodori, Calderisi, Aglietta, Faccio, Mellini, Pannella, Rutelli, Stanzani Ghedini, Vesce: «Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope»; Zangheri, Tortorella, Violante, Forleo, Barbieri, Finocchiaro Fidelbo, Pacetti, Alinovi, Angius, Barbera, Ferrara, Ingraio, Pedrazzi Cipolla, Strumendo, Bargone, Cicone, Fracchia, Orlandi, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Benevelli, Bernasconi, Bianchi Berretta, Brescia, Ceci Bonifazi, Colombini, Dignani Grimaldi, Lo Cascio Galante, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Sanna, Tagliabue: «Norme contro il traffico di stupefacenti»; Ronchi, Guidetti Serra, Arnaboldi, Capanna, Cipriani, Russo Franco, Russo Spena, Tamino: «Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti»; Teodori, Stanzani Ghedini, Aglietta, Calderisi, d'Amato Luigi, Faccio, Mellini, Modugno, Pannella, Rutelli, Vesce, Zevi: «Regola-

mentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali»; Benevelli, Violante, Tagliabue, Barbieri, Bernasconi, Bianchi Beretta, Brescia, Capecchi, Ceci, Colombini, Dignani Grimaldi, Gelli, Lo Cascio Galante, Mainardi Fava, Mannino Antonino, Montanari Fornari, Pacetti, Pedrazzi Cipolla, Sanna, Soave, Strumendo: «Nuove norme per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti»; Poggiolini, Del Pennino, Bogi, Bruni Giovanni, Dutto, Ermelli Cupelli, Gorgoni, Grillo Salvatore, Gunnella, La Malfa, Martino, Medri, Pellicanò, Ravaglia, Santoro: «Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti», iscritti ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento.

Avverto che sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali di costituzionalità:

«La Camera

ritenuto che le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14 del disegno di legge in discussione per chi illecitamente detenga sostanze stupefacenti e psicotrope in dose non superiore a quella giornaliera hanno contenuto afflittivo tipico delle misure di prevenzione;

rilevato che non viene operata, sotto il profilo della loro applicazione, alcuna distinzione tra chi detenga per necessità di farne uso personale non terapeutico, chi detenga per cederla ad altri per scopo di lucro e chi detenga per uso personale occasionale, senza dunque, fare riferimento a comportamenti obiettivamente identificabili;

considerato, pertanto, che tale disciplina si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e legalità (articoli 3, 13, 16 e 25 della Costituzione);

ritenuto ancora che il procedimento della applicazione di tali sanzioni non prevede, nonostante il loro contenuto, l'obbligatorietà dell'assistenza del difensore, in contrasto pertanto con il disposto dell'ar-

ticolo 24, secondo comma, della Costituzione;

rilevato che l'eventuale impugnazione del provvedimento con cui si applica la sanzione del divieto di allontanamento dal comune di residenza o del ritiro del passaporto non ne sospende l'esecutività, con conseguente perdurante violazione dei diritti personali riconosciuti dell'articolo 16 della Costituzione;

ritenuto inoltre che l'articolo 99 del nuovo testo della legge n. 685 del 1975 prevede la ricorribilità dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, con due gradi di giurisdizione, (Tribunale; Cassazione) contro il programma terapeutico e socio-riabilitativo definito dal servizio pubblico, prevedendo il potere di annullamento del programma e di suo rinvio per la modifica;

considerato che la previsione del rinvio per la modifica configura l'esercizio di un potere non riconducibile né nell'ambito della giurisdizione di merito né in quella di legittimità così come delineati nella nostra Carta costituzionale (titolo IV);

rilevato altresì che tale potere si pone in contrasto con la tutela costituzionale della libertà della scienza, così come esercitata dagli operatori del servizio pubblico nella definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo (articolo 33 della Costituzione);

delibera di non procedere alla discussione del disegno di legge in esame.

«Finocchiaro Fidelbo, Ferrara, Pedrazzi Cipolla, Barbera, Forleo, Novelli, Strumendo, Tortorella»

«La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n. 4414 contiene disposizioni, considerate essenziali da quanti ne sostengono l'approvazione, che appaiono in aperto contrasto con specifiche norme della Costituzione;

ritenuto, in particolare, che l'articolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

14 prevede sanzioni definite «amministrative» consistenti in limitazioni della libertà personale, quali la «sospensione del passaporto» e il divieto di allontanarsi dal comune di residenza la cui irrogazione è rimessa, anziché all'autorità giudiziaria, ad una autorità amministrativa, quale il prefetto, senza che per altro sia prevista alcuna procedura, garanzia, modalità di esercizio del diritto di difesa e con la possibilità di apparizione avanti al pretore civile con le forme, i limiti e gli oneri del giudizio civile;

ritenuto che tale disposizione costituisce una aperta violazione degli articoli 13, comma 1; 102, comma 2; 111; 25, comma 3 della Costituzione e ciò sia che il provvedimento debba considerarsi una pena afflittiva, sia che debba considerarsi una misura di prevenzione o di sicurezza;

ritenuto che l'articolo 15 prevede che gli stessi comportamenti di cui all'articolo 14 costituiscano invece reato senza per altro l'indicazione del carattere contravvenzionale o di delitto del medesimo, con la previsione di pene non diverse da quelle previste dall'articolo 14 da infliggere con provvedimento del prefetto, avvalorando quindi la tesi che si tratti, anche in quel caso, di reato tuttavia rimesso a cognizione amministrativa, e comunque differenziando la diversa previsione unicamente sul presupposto meramente occasionale ed estrinseco dell'«essere incorso» nelle sanzioni amministrative (senza la precisazione della mancanza di opposizione o dell'esito della stessa) così che non appare soddisfatto il requisito della certezza della determinazione legislativa della condotta punibile, su cui si fonda il principio di legalità della funzione penale, recepito dalla Costituzione (articolo 25, comma 2);

ritenuto che l'articolo 14, comma 7 prevede che il prefetto possa avvalersi «per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo» delle USL e di «ogni struttura avente sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti» il che sembra consentire persino la delega a soggetti privati di funzioni

pubbliche persino coercitive e comunque con generica previsione in contrasto, tra l'altro con l'articolo 13 commi 1 e 2 della Costituzione;

che numerose disposizioni contenute nel disegno di legge comportano patenti forme di disparità di trattamento di cittadini in situazioni analoghe e trattamenti identici in situazioni diverse in violazione dei principi contenuti nell'articolo 3 della Costituzione e ciò anche per ciò che riguarda la materia penale, come ad esempio la norma di cui all'art. 19 che, mentre parifica il reato di generica istigazione e di «proselitismo» (comma 1) a chiunque «determina» una persona minore a commettere reati previsti dalla «presente legge», taluni dei quali puniti con pene superiori ai venti anni di reclusione, così prevedendo inconcepibili sconti di pena per il concorso in tali reati in un caso che la norma generale considera una aggravante per il concorrente che vi incorra (articolo 112, comma 4, del codice penale) esclude il concorso ogni qualvolta il minore «determinato» a commettere un reato risulti non imputabile;

che la determinazione della «dose giornaliera», il cui limite è determinante al fine di stabilire la sussistenza di infrazioni che si pretendano meramente amministrative o di reati più o meno gravi è demandata all'autorità amministrativa, con ulteriore violazione del principio di legalità nella funzione penale (articolo 25, comma 2, della Costituzione);

tutto quanto sopra premesso

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge.

«Mellini, Vesce»

«La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n. 4414, recante modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, che disciplina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope, trasmesso dal Senato alla Camera il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

13 dicembre 1989, al comma 1 dell'articolo 13 (articolo 71 *bis* della legge n. 685) prevede la parificazione di due condotte di reato diverse, erogando la pena da otto a venti anni di reclusione sia per il trafficante che per il tossicodipendente in possesso di una quantità di droga superiore a quella giornaliera, violando così il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, e strutturando inoltre il reato secondo la logica del reato di sospetto;

ritenuto che, sempre all'articolo 13, l'apparato punitivo rimesso del tutto alla totale discrezionalità del giudice contrasta con gli articoli 25 e 101 della Costituzione i quali sanciscono la stretta legalità delle pene e la soggezione dei giudici alle leggi;

ritenuto che l'articolo 14 prevede che uno stesso atto ripetuto tre volte si trasformi da illecito amministrativo in illecito penale negando così al giudice la possibilità di accertare ed indagare le tre volte precedenti che, agli effetti della normativa penale vanno considerate elemento costitutivo del reato, e violando così il principio di giurisdizionalità sancito dall'articolo 102 della Costituzione, nonché l'articolo 101 sull'indipendenza della funzione giudiziaria;

ritenuto che, sempre all'articolo 14, la restrizione della libertà personale viene affidata ad altri soggetti diversi dall'autorità giudiziaria violando così l'articolo 13 della Costituzione;

ritenuto che, sempre all'articolo 14, la 'trattativa' o il 'patteggiamento (carcere o programma terapeutico) che il magistrato dovrebbe instaurare con il tossicodipendente viola il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'articolo 112 della Costituzione;

delibera

di non esaminare il disegno di legge n. 4414 per manifesta incostituzionalità.

«Teodori, Negri, Vesce»

Chiedo se vi sia accordo unanime, come già in altre occasioni avvenuto, per effet-

tuare l'esame delle pregiudiziali dopo gli interventi dei relatori per la maggioranza e di minoranza.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, chiediamo che le questioni pregiudiziali di costituzionalità siano esaminate prima dell'inizio della discussione sulle linee generali, come del resto prevede il regolamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Teodori.

Avverto che, a norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle tre pregiudiziali presentate avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali.

Considerata la diversità degli strumenti presentati dagli onorevoli Mellini e Vesce e dagli onorevoli Teodori, Negri e Vesce la Presidenza consentirà che tali strumenti siano distintamente illustrati.

L'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto premettere che l'aver presentato una pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento di riforma della legge n. 685 del 1975 non ha e non vuole avere alcun carattere di strumentalità rispetto ad un rallentamento del dibattito.

Ciò che ci importa sottolineare con la presentazione di questa pregiudiziale è che il disegno di legge in esame, per aspetti diversi ed in alcune sue disposizioni particolarmente significative, appare contenere violazioni di numerosi assunti della nostra Carta costituzionale.

Riteniamo che tali violazioni siano facilmente rilevabili e che siano particolarmente gravi, in quanto incidono su un valore costituzionale, quale quello della libertà personale, che è un fondamento

della nostra democrazia. Abbiamo quindi ritenuto doveroso, insieme ad altri colleghi, proporre le questioni pregiudiziali di costituzionalità in esame, poiché riteniamo che, perdurando le violazioni in oggetto, il disegno di legge non debba essere discusso dall'Assemblea.

Desidero partire da una constatazione abbastanza semplice: le sanzioni, amministrative prima e penali poi, che vengono previste dal provvedimento nell'articolo 14 presentano un contenuto afflittivo tipico delle misure di prevenzione. La possibilità di sospensione del passaporto o di altro documento equipollente, l'obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza sono, ad esempio, tutte prescrizioni che sicuramente possono essere ricondotte al contenuto afflittivo tipico delle misure di prevenzione esistenti nel nostro ordinamento.

A questo primo dato — del quale non credo possa dubitarsi — se ne aggiunge un altro: l'applicabilità di queste sanzioni viene prevista dal disegno di legge nei confronti di chi detenga una quantità di sostanza stupefacente non superiore alla dose media giornaliera. Ebbene, come abbiamo già rilevato in sede di Commissione, esiste nella previsione di questa norma una mancata distinzione tra i diversi, possibili soggetti cui la sanzione è applicabile. Paradossalmente, viene trattato allo stesso modo colui che detenga sostanza stupefacente nella misura indicata dalla legge per la necessità che gli deriva dal suo stato di tossicodipendenza, chi la detenga per cessazione a fine di lucro (cioè lo spacciatore) e chi la detenga per uso occasionale.

Riteniamo che in questa mancata distinzione tra i diversi possibili soggetti cui è applicabile la sanzione, e quindi nella mancanza di ogni riferimento a comportamento obiettivamente identificabile — per adoperare un'espressione usata dalla Corte costituzionale in una sentenza in materia di misure di prevenzione — risieda il primo profilo di incostituzionalità.

Ciò sotto un duplice aspetto: violazione del principio di legalità e violazione del principio di ragionevolezza; quindi, viola-

zione degli articoli 3, 13, 16 e 25 della Costituzione, trattandosi — come ho già detto — di sanzioni che incidono comunque sulla libertà personale, anche *sub specie* della libertà di circolazione sul territorio dello Stato e della libertà di espatrio.

Ci appare infatti palesemente in contrasto con il principio di ragionevolezza e con il principio di legalità l'identità di sanzione rispetto a comportamenti e a condotte che, seppure riguardati soltanto sotto il profilo della pericolosità sociale, appaiono palesemente non accomunabili. Si può affermare ragionevolmente che abbia la stessa carica di pericolosità sociale chi detenga per spacciare e chi detenga invece per farne un uso personale occasionale? È quindi ispirato ad una logica di ragionevolezza un sistema che preveda l'identica sanzione per due soggetti, fondandone l'applicazione su una presunzione assoluta di identica pericolosità sociale e non anche di identica proclività a delinquere? Ma su questo punto tornerò in seguito.

Vorrei citare in proposito alcune sentenze della Corte costituzionale in materia di misure di prevenzione, dicendo subito che una prima lettura di queste sentenze (è un problema che abbiamo più volte sollevato nel corso della discussione di numerosi provvedimenti) ci avverte che non esiste una giurisprudenza costituzionale particolarmente avanzata in termini di misura di prevenzione. Ciò nonostante credo che alcuni principi affermati dalla Corte costituzionale, a partire dagli anni '50 fino ad oggi, siano tali da poterci soccorrere nell'illustrazione di questa pregiudiziale.

Mi riferisco, ad esempio, alla sentenza del 1959, n. 27. Dice la Corte costituzionale: «Nella descrizione nella fattispecie di prevenzione il legislatore deve normalmente procedere con diversi criteri da quelli con cui si procede alla determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa e fare riferimento anche ad elementi presuntivi, corrispondenti sempre, però, a comportamenti obiettivamente identificabili». Il che non vuol dire minore rigore, ma diverso rigore, rispetto anche ai fini

della misura di prevenzione nella previsione e nell'adozione delle misure.

Ancora la Corte ha asserito che: «L'applicazione delle misure di prevenzione richiede un'oggettiva valutazione di fatti che siano manifestazione concreta della proclività al delitto del soggetto e che siano accertate in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove od applica le misure di prevenzione». Torno, a tale proposito, su un punto su cui mi ero soffermata in precedenza: occorre un accertamento fondato sui fatti, oggettivo, sulla proclività al delitto del soggetto. È ciò che sicuramente manca nella previsione dell'articolo 14 e dei seguenti, laddove, sulla base di una condotta — quella del detenere una quantità non superiore a quella della dose media giornaliera di stupefacente — si accomunano in un'unica categoria soggetti profondamente diversi, e che agiscono ovviamente sotto la spinta di impulsi, determinazioni e costrizioni diversi (si pensi al caso del tossicodipendente, ad esempio). Si ritiene indistintamente applicabile la stessa sanzione a questi soggetti, senza che ciò venga in alcun modo ancorato ad un'indagine che accerti la reale proclività al delitto di ciascuno di essi.

Nella sentenza n. 177 del 1980 (cito sempre la Corte costituzionale) si affermava: «Le misure di prevenzione, in quanto limitative della libertà personale, devono congiuntamente rispettare il principio di legalità e la garanzia giurisdizionale, requisiti ugualmente essenziali ed intimamente connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro, rendendolo meramente illusorio». Credo che anche questa massima possa essere una chiave di lettura soddisfacente (al fine di farne rilevare gli elementi di contrasto con le disposizioni della Carta costituzionale) rispetto ad un sistema che prevede l'irrogazione da parte del prefetto di sanzioni che hanno un contenuto tipico delle misure di prevenzione.

Rispetto a queste indicazioni che abbiamo potuto trarre dalla giurisprudenza costituzionale credo che il sistema previsto nel disegno di legge in esame non registri

alcun rispetto delle stesse, fondandosi su una presunzione assoluta e prescindendo da ogni valutazione dei fatti che siano manifestazione concreta della proclività al delitto. Siamo quindi ben al di là di quella valutazione puramente soggettiva che la Corte, nella sentenza del 1980, riteneva pericolosa ed inammissibile sotto il profilo costituzionale.

Sempre muovendo dal presupposto che queste sanzioni (divieto di allontanamento dal comune di residenza e sospensione del passaporto) incidano sulla libertà personale, ci chiediamo con quali garanzie di giurisdizionalità e di tutela del diritto di difesa esse verranno applicate. Già nel 1980 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 76, dichiarò l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 1423 sulle misure di prevenzione, nella parte in cui non prevedeva come obbligatoria la presenza del difensore nel procedimento in camera di consiglio — quindi già in una fase giurisdizionale — mediante il quale il tribunale poteva applicare, su richiesta del questore, la misura di prevenzione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Già dal 1980, pertanto, la Corte costituzionale rilevava un difetto nel diritto alla difesa — e quindi una violazione del secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione — laddove non veniva prevista come obbligatoria, ma solo come facoltativa, la presenza del difensore in camera di consiglio.

Mi chiedo come possa ritenersi accettabile il sistema delineato nel disegno di legge al nostro esame se visto alla luce di questa indicazione, che ha portato poi alla modifica del secondo comma dell'articolo 4, nel quadro della riforma globale — avvenuta in questa legislatura — della legge sulle misure di prevenzione.

Riteniamo di trovarci di fronte ad una palese violazione del diritto alla difesa, in rapporto peraltro ad un valore costituzio-

nalmente garantito e che affermiamo essere fondativo del nostro sistema istituzionale. Il disegno di legge in esame, in realtà, opera un riferimento agli articoli 13 e seguenti della cosiddetta legge sulla depenalizzazione per quanto riguarda il procedimento di applicazione di queste sanzioni amministrative. A parte il fatto che il riferimento è estremamente generico e non aiuta a individuare le norme compatibili con il disegno di legge e quindi applicabili rispetto alle altre, il problema che noi evidenziamo non mi pare indifferente.

La legge n. 689 del 1981 infatti prevede la possibilità per il cittadino di ricorrere innanzi al pretore avverso l'ordinanza di ingiunzione, che è un provvedimento mediante il quale l'autorità amministrativa irroga una sanzione. Nell'ambito del procedimento tuttavia non è previsto uno spazio obbligatorio per la difesa; ci muoviamo quindi sempre nel quadro della facoltatività. Andremmo quindi incontro, già solo in base a queste osservazioni, alle censure mosse dalla Corte costituzionale nella sentenza del 1980.

Al di là di tutto ciò, comunque, si può davvero ritenere applicabile ad un procedimento quale quello delineato nel disegno di legge in discussione — che produce gli effetti che ho descritto sul diritto di libertà personale — un istituto che invece riguarda al massimo interessi economicamente riducibili? Si tratterebbe di una violazione dell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

Il disegno di legge in esame prevede inoltre, mediante l'applicazione della sanzione del ritiro del passaporto, una possibile limitazione della libertà — disciplinata dall'articolo 16 della Costituzione — di transitare liberamente sul territorio nazionale e di quella di espatrio. Appare pertanto ovvio che vi sia una compressione di un diritto costituzionale.

A ciò non può peraltro obiettarsi che comunque si può ricorrere avverso questi provvedimenti, poiché — proprio in base alla legge n. 609 del 1981 — il ricorso nei confronti della decisione prefettizia non ne sospende l'esecuzione. Ci troviamo quindi in presenza di una perdurante limi-

tazione, che incide su un diritto di libertà — quello appunto tutelato dall'articolo 16 della Costituzione — che non può essere restaurato in tempi brevi o comunque diversi da quelli necessari per la definizione del ricorso, il procedimento relativo al quale si svolge comunque sempre in violazione del diritto di difesa.

Il disegno di legge prevede inoltre la possibilità di ricorrere avverso il programma terapeutico e socio-riabilitativo definito dagli operatori del servizio pubblico. Mi chiedo innanzitutto in quale dei due ambiti della giurisdizione — di merito e di legittimità — disegnati nel titolo IV della nostra Costituzione possa ricomprendersi il potere, riconosciuto alla Corte di cassazione, non solo di annullamento del programma richiamato, ma anche di annullamento con rinvio per modifica. Non riesco a trovare un fondamento a tale potere nell'ultimo comma dell'articolo 113 della Costituzione, proprio perché ci troviamo di fronte a un'ipotesi nella quale la Corte di cassazione, pronunciandosi sulla legittimità (non si comprende bene in riferimento a quale *petitum*, a quale controversia sorta attorno a un diritto soggettivo), rinvia gli atti a un organo amministrativo per la modifica. Tra l'altro, badiamo bene, in tal modo sorge l'obbligo per la pubblica amministrazione di uniformarsi a statuizioni provenienti dall'autorità giudiziaria ordinaria, obbligo che sicuramente non è rintracciabile nel nostro ordinamento.

Al di là di tutto ciò, riteniamo che sia necessario evidenziare anche un altro problema, che abbiamo già sollevato nella discussione svoltasi in Commissione e che non ci pare influente ai fini della valutazione della pregiudiziale di costituzionalità che abbiamo presentato.

Nel momento in cui la Corte di cassazione rinvia al servizio pubblico per la modifica il programma terapeutico socio-riabilitativo da quest'ultimo definito, inevitabilmente un potere dello Stato in questo caso il potere giurisdizionale, così come ha voluto chi ha predisposto il disegno di legge in esame — incide sul libero esercizio della scienza, tutelato dall'articolo 33 della Costituzione.

Che ciò sia in contrasto con il principio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

costituzionale richiamato mi pare sia sufficientemente chiaro, che poi implichi un mutamento dei rapporti tra potere amministrativo e giurisdizionale l'ho già detto; ma che si tenti in tal modo anche di modificare il ruolo degli operatori del servizio pubblico nella definizione del programma socioterapeutico e di orientare la loro attività sulla base di direttive che non permettono una libera espressione della scienza mi pare altresì indubitabile.

Sono, quelle che ho indicato, le questioni che abbiamo ritenuto di dover sollevare in merito alla costituzionalità del disegno di legge in esame. Crediamo che ciascuna di esse abbia in sé valore e importanza. A nostro giudizio è estremamente rilevante discutere al riguardo, proprio nel momento in cui ci si occupa di un provvedimento che dovrebbe permettere di combattere efficacemente, così come è anche detto nelle relazioni presentate, un fenomeno dilagante nel nostro paese, ma senza che si rinunci ad affermare principi fondamentali del nostro ordinamento, costituzionalmente riconosciuti e sui quali si regge il nostro Stato di diritto. (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi deputati, onorevole rappresentante del Governo, io non credo che le questioni pregiudiziale di costituzionalità presentate costituiscano soltanto un'indicazione di tempi sui quali discutere.

Abbiamo presentato tali questioni pregiudiziali perché riteniamo sia interesse di tutti — di tutti, di coloro che sostengono tesi analoghe alle nostre e di coloro che sono invece convinti che occorra procedere alla riforma nella direzione prospettata, che è quella della punizione, della illiceità (scegliete il termine che più vi aggrada) dell'uso della droga — che la discussione venga interrotta.

Infatti, la strada sulla quale essa è stata avviata porta a cozzare con principi fonda-

mentali della nostra Costituzione.

Non mi riferisco ad alcuni aspetti particolari dei progetti di legge al nostro esame, ma a quello che più volte è stato definito come contenuto essenziale di questa normativa, al punto da minacciare il finimondo ove questo «essenziale» venisse eluso. Si è ritenuto, in altri termini, indispensabile stabilire l'illiceità dell'uso di sostanze stupefacenti, indipendentemente dalla quantità posseduta, prevedendo specifiche sanzioni.

Non avete saputo individuare interventi migliori di quelli proposti, contenuti nel testo licenziato dal Senato, che rappresentano pertanto il meglio di quanto avete saputo fare voi che portate la responsabilità di una tale riforma, ritenuta necessaria.

Siamo convinti — sarebbe difficile sostenere il contrario — che le soluzioni prospettate violino norme fondamentali della nostra Costituzione; anzi, non si tratta di semplici norme costituzionali (che, per altro, sono tutte sopraordinate all'attività legislativa ordinaria), ma di principi che la Corte costituzionale ha definito supremi, che presiedono all'ordinamento costituzionale: tra questi vi è senz'altro quello per il quale la funzione punitiva deve obbedire al requisito della legalità e deve essere esercitata dalla magistratura.

Affermate la necessità di punire chi faccia uso di droga e per questo avete stabilito una fattispecie che ritenete minimale: il possesso della cosiddetta dose giornaliera, per la quale non avete saputo far altro che inventare la funzione punitiva di un'autorità amministrativa (il prefetto), alla quale però avete attribuito la facoltà di applicare una sanzione che non può definirsi amministrativa (non si è ben capito, in realtà, se ipotizzate una semplice sanzione amministrativa o se invece prospettiate la definitività di ogni contenzioso su di essa).

Come dicevo, al prefetto è stata attribuita una funzione punitiva, in relazione alla quale nessuno può parlare di sanzione amministrativa, giacché tra le afflizioni che possono derivare dai provvedimenti dei prefetti vi è senza dubbio la limitazione

della libertà personale che, come diceva la collega Finocchiaro Fidelbo, potrebbe essere considerata come una misura di prevenzione. Ma allora non si dovrebbe far ricorso ad un semplice automatismo, bensì alla valutazione della personalità dell'imputato, alla quale dovrebbe poi seguire l'intervento punitivo.

Dubito molto che l'ipotesi delle misure di prevenzione sia conforme al disposto costituzionale. La Costituzione fa riferimento a misure di sicurezza e non di prevenzione; ammettiamo comunque che anche queste ultime possano essere considerate misure di sicurezza. Certo è, comunque, che per le misure di sicurezza, come per quelle di prevenzione che riguardano il domicilio obbligato della persona indiziata ad esempio di essere un mafioso — ed è un obbrobrio che una persona indiziata possa essere sottoposta a misure di qualunque tipo — deve intervenire il tribunale, con l'esercizio del diritto alla difesa e la possibilità del ricorso in appello e in Cassazione. Per quanto riguarda invece una persona trovata in possesso di una dose giornaliera di sostanza stupefacente, si prevede direttamente l'applicazione della pena, della misura di prevenzione o della misura di sicurezza — chiamatela come volete — da parte del prefetto, pur con la possibilità di un'opposizione. A parte il fatto, già ricordato dalla collega Finocchiaro Fidelbo, che non vi è la possibilità in concreto di sospendere l'efficacia del provvedimento, comunque esso è rimesso ad una forma di opposizione come se si trattasse dell'opposizione al pagamento di una somma.

Ma altra cosa è la questione relativa alle pene pecuniarie, che hanno lo stesso contenuto del decreto ingiuntivo per il pagamento di una partita di libri o di scatole!

Qui si tratta di una questione che corrisponde intrinsecamente al tipo fondamentale di pena, di misura di sicurezza; quindi, non soltanto per il titolo, ma proprio per la sua qualità intrinseca, essa è riconducibile a quei provvedimenti che si ritrovano in qualunque sistema civile, quindi anche nel nostro sistema costituzionale, e che sono

rimessi alla facoltà, al solo potere dell'autorità giudiziaria, in condizioni specificamente previste dalla legge, attraverso l'esercizio di una funzione giurisdizionale, con le garanzie del diritto alla difesa.

Però nel nostro caso nessuno dice come ci si possa difendere davanti al prefetto, perché, in realtà, ciò non esiste! E poi, che cosa farà il prefetto? Questo è un altro discorso.

A questo punto potremmo entrare nel campo delle ilarità che pure suscita il provvedimento al nostro esame: questo disegno di legge, se non facesse piangere e se non suscitasse vergogna per i suoi contenuti, in un paese civile, farebbe ridere, sganciare dalle risate!

Ebbene, sulla base di questo provvedimento, chi non ha il passaporto, perché se ne infischia di andare all'estero, e chi non ha la patente, è soggetto a pene più gravi, perché comunque gli si impedisce di muoversi dal comune di residenza. Per fare un esempio, se io ho il passaporto scaduto, non guido la macchina e vengo trovato in possesso di uno «spinello» o se la polizia sostiene di avermi trovato in possesso di uno spinello, dal momento che non si dice come gli accertamenti debbano essere effettuati — per questo motivo, se fossi produttore di polvere per condire gli arrostiti (e in questo caso potrei passare guai più gravi) e fossi costretto a chiedere a qualcuno la «polverina», sempre per gli arrostiti, perché mi è finita, la polizia, bontà sua, potrebbe ritenere che si tratti della mia dose giornaliera! —, il prefetto, non potendomi ritirare il passaporto né la patente, sarebbe costretto ad applicare nei miei confronti la misura più grave, quella cioè di vietarmi di muovermi dal comune di residenza, e quindi anche di venire alla Camera a fare il deputato! Al contrario, per chi ha la patente o il passaporto la misura sopra citata è meramente eventuale.

E dato che avete l'impudenza di dire che si tratta di una sanzione amministrativa, non ci sarà nemmeno bisogno dell'autorizzazione a procedere, dal momento che il prefetto non la deve chiedere. Quando mai i prefetti chiedono l'autorizzazione a procedere per le ordinanze amministrative?

Se mi dite che è la stessa cosa dell'ingiunzione per la contravvenzione e il pagamento di una somma, vi oppongo che il prefetto non chiede l'autorizzazione ad alcuno e mi ingiunge di non muovermi, con provvedimento esecutivo.

Ebbene, questo basterebbe per dire in quale livello di follia si naviga! Credo che al centro di questo vostro provvedimento, di questa vostra riforma vi sia la necessità assoluta di arrivare a colpire, a punire con una dichiarazione di illiceità, l'uso della droga, con un intervento del giudice che — lo dicevo in Commissione e può apparire una battuta — diventa elemento costitutivo del reato. Vi è reato quando interviene il giudice; se invece non vi è intervento del giudice non si può parlare di reato. Tra l'altro, non si stabilisce affatto che cosa si intenda con l'espressione «tre volte». Evidentemente, quindi, il presupposto è, come risulta esplicitamente dalla norma legislativa, l'applicazione ripetuta della misura amministrativa. E' definitiva? Definitiva significherebbe che sono esaurite le eventuali opposizioni, che peraltro sono proposte in forma civile, con il conseguente pagamento dell'iscrizione al ruolo. E, poiché la legge sul gratuito patrocinio non contiene tale previsione (perché contempla solo il procedimento penale, e non è questo il caso), si deve pagare anche l'iscrizione al ruolo: comunque, si vedrà poi quale sarà l'effetto di questa platonica opposizione!

C'è di più. Dopo tre volte, lo stesso fatto diventa reato. Ciò significa che cambia la natura e, a questo punto, siamo di fronte ad una fattispecie di reato (con intervento della magistratura) che non si fa dipendere né da una condotta intrinseca né da uno *status* del soggetto (perché l'essere incorsi in sanzioni amministrative non determina uno *status*, tanto più che nessuno dice se debba essersi formato un giudicato sulle sanzioni stesse; e il giudicato non si forma in caso di mancata opposizione).

Inoltre, vi è una differenza enorme tra le conseguenze per la dose giornaliera e quelle per le dosi relative a due giorni. Basterebbe questo per affermare che vi è una chiara violazione del principio di pa-

rità dei cittadini, che comporta anche congruità nella disparità del trattamento. L'enorme disparità di trattamento che intercorre tra la cosiddetta sanzione amministrativa e la detenzione dagli otto ai venti anni (salvo aggravanti) per il possesso di dosi per due giorni (il che non presuppone minimamente la diversità della finalità) mi sembra veramente eccessiva. Anche questa può essere considerata un'ulteriore violazione del principio previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

Vi è di più. Il principio di legalità viene ulteriormente violato: per rispettarlo, infatti, non è sufficiente l'esistenza di una qualsiasi norma che preveda una punizione, ma occorre che la condotta sia individuata in modalità tali da poter automaticamente stabilire un rapporto tra la legge e il fatto sul quale deve basarsi il giudizio del magistrato. In questo caso, tra la legge e il fatto deve intervenire un altro provvedimento, di ordine generale e a carattere normativo, rappresentato dalla determinazione della dose giornaliera.

Siamo di fronte ad un concetto la cui definizione è impossibile: per averne conferma, basta sentire il parere di un qualunque scienziato. Qual è la dose giornaliera? Per la terapia relativa ad una malattia la dose giornaliera è quella che fa bene; ma, se la droga fa male, è evidente che non vi può essere «dose giornaliera» per un veleno! Si tratta forse della dose giornaliera o sotto la quale non viene superata la crisi di astinenza? Quale altra altrimenti?

Da un punto di vista astratto, quindi, la determinazione della dose giornaliera è questione quanto meno discutibile. Mi soffermerò più avanti a discutere sul merito di quella bella trovata che consiste nello stabilire un rapporto giornaliero (questo è il presupposto e il risultato cui conduce la norma), un rapporto di quotidiana dipendenza del tossicodipendente dallo spacciatore. Questo è ciò che voi riuscite a realizzare con la vostra legge! Questa è la prevenzione generale che stabilite! Ed a parte tutto ciò, resta il fatto che la determinazione della dose giornaliera viene fatta in sede amministrativa. Che cosa avviene al-

lora quando il magistrato, a fronte della determinazione fatta in sede amministrativa della cosiddetta dose giornaliera, si convince che la persona ha assunto quella che riteneva essere la sua dose giornaliera, senza la quale sarebbe incorsa sicuramente nella crisi di astinenza? Quel soggetto sarà esentato da pena e ricadrà soltanto nella sanzione amministrativa o nella pena minore o si prenderà otto anni di reclusione? Questo ce lo dovrete saper dire! Si può considerare ottemperato il criterio di legalità in queste condizioni, di fronte a simili problemi?

Ebbene, avete evitato, saltato, la fase di una riflessione tecnica in Commissione su problemi di tanta rilevanza, che non riguardano soltanto la «stratosfera», dei principi; io non credo infatti che i principi costituzionali rappresentino la stratosfera del nostro diritto: essi piuttosto sono l'aria che respiriamo e nella quale respira tutto il diritto. Altrimenti non siamo più di fronte al diritto ma all'illegalità sotto forma di legge.

Saltata fase di riflessione in Commissione, portato direttamente in Assemblea il provvedimento in questione, voi ora affermate di ritenere questi elementi necessari all'architettura ed alla struttura della vostra legge e li considerate addirittura tratti essenziali della riforma, ammesso che voi abbiate un'idea della riforma! Tutto ciò perché qualcuno, che non conosce minimamente simili problemi, mettendo piede sul suolo della patria al ritorno da altre sponde ha detto: «Qui ci vuole la punizione del consumatore!».

Ma voi dovete risolverli i problemi che abbiamo richiamato! E se la soluzione che proponete porta a scontrarvi con i principi della Costituzione, vuol dire che la legge è incostituzionale, dal momento che siete voi a dirci che quelle previsioni sono essenziali e senza di esse il provvedimento non ha importanza. Siete voi che affermate che si tratta di elementi fondamentali: o li si introduce o altrimenti *pereat mundus!*

Ebbene, è vero che nella Costituzione non c'è scritto che il legislatore non può fare sciocchezze: sotto questo profilo, quindi, non discutiamo nel merito dell'ar-

ticolato della legge. È anche vero, però, che il discorso cambia se talune di queste sciocchezze concretano, proprio per la loro sciocchezza, la violazione di principi stabiliti dalla Costituzione. E in primo luogo mi riferisco all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale che rappresenta uno dei cardini del nostro sistema costituzionale ed uno dei principali parametri di controllo della legalità delle leggi, tant'è vero che una grande quantità di pronunce di incostituzionalità della Corte costituzionale si basano proprio sulla mancata applicazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Sarà ignoranza, sarà una svista ma si afferma e si evince dalla legge al nostro esame che a chi determina un maggiore di età ai sensi dell'articolo 112 del codice penale si applica una pena che è superiore a quella edittale proprio per l'aggravante prevista dall'articolo 112, così nel caso di concorso aggravato; laddove, per altro, si prevedono pene non inferiori a 24 anni di reclusione, l'aver determinato un minore al reato comporta una punizione fino a 6 anni. Questa è una sciocchezza! E non c'è bisogno di una norma costituzionale che dica che il legislatore non può fare cose sciocche per affermare che in questo caso si viola sicuramente l'articolo 3 della Costituzione, perché si determina una disparità di trattamento rispetto a condizioni analoghe e una diversità di trattamento rispetto a comportamenti identici, che richiederebbero sanzioni e conseguenze identiche. È una cosa che grida veramente vendetta al cospetto di Dio.

Se la situazione è questa non ci si può che comportare conseguentemente. E non per carità di patria, dal momento che qui l'unica carità di patria che si può esercitare è quella di rilevare le assurdità. Basterebbero questi fatti, che sono poi il contorno delle previsioni che voi considerate essenziali, per dimostrare l'incostituzionalità della legge. Dovrei augurarmi che non si giunga ad esaminare il merito di questa legge, per fare opera legislativa saggia. Dovremo vederne — e ne vedremo! — delle belle: l'associazione importante, l'associazione non importante, l'attività im-

portante degli associati ad un'associazione non importante, l'attività non importante degli associati ad un'associazione importante in considerazione della qualità delle persone, ed altre facezie che tali non sono perché sono tragedie!

A questo punto, chi è che non vuole fare la legge? Chi fa l'ostruzionismo? Lo fate voi rispetto ai vostri stessi intendimenti! Voi state facendo l'ostruzionismo dell'irrazionalità, state facendo ostruzionismo alla ragione! Con l'ostruzionismo delle procedure i Parlamenti potranno andare avanti, ma l'ostruzionismo di fronte alla ragione chiude la logica delle istituzioni parlamentari, la quale si fonda proprio sulla fede nella ragione e sulla possibilità di dialogo; ma esso può esservi soltanto in nome di un minimo comune di razionalità che qui viene violato palesemente.

Voi fate l'ostruzionismo alle possibilità di riforma, al raggiungimento di quelle cose nelle quali crede fermamente il relatore Casini: che le leggi siano un segno, che devono dare una connotazione ideologica, che devono stabilire il peccato visto che esso non può non avere una sanzione; poi la sanzione non si applicherà e così avremo il reato di opinione nei confronti di chi nega la sussistenza del peccato e quindi la necessità della punizione! Vi è un filone culturale comune in questi atteggiamenti, Casini! E perciò essi hanno una loro nobiltà, perché vi è una nobiltà anche nelle cose orrende.

A questo punto, rispetto alle possibilità di soluzioni concrete, al non scontrarsi domani, nell'immediato, con le conseguenze, vi è il problema tecnico, pratico della paralisi giudiziaria che questa legge determinerà. Il problema sussiste e deve essere affrontato. Mi riferisco all'impatto che la legge avrà con le questioni di costituzionalità. Difficoltà gravi già nascono dalla legge attuale la quale, bene o male, ha avuto un suo rodaggio. Ora parlate delle disparità che derivano dal concetto di modica quantità: ebbene, vedrete quando dovrete applicare le nuove norme, vedrete quando sorgeranno questioni di costituzionalità, vedrete quando i pretori, davanti ai quali saranno sollevate le opposizioni, rimetteranno le stesse alla

Corte costituzionale!

Vedrete quando sorgeranno problemi interpretativi del concetto di quantità eccedente la dose giornaliera e ci si chiederà se sia possibile che la determinazione della fattispecie punitiva sia rimessa, in sostanza, al potere esecutivo! Vedrete quando sorgeranno le questioni di disparità di trattamento e quando avrete fatto passare norme come quella che citavo, addirittura ridicola, relativa alla pena per chi determini il minore di età!

Vedrete quando dovremo applicare le norme che parlano di associazione importante per la qualità delle persone o di attività importante esercitata da associazione non importante! Vedrete cosa avverrà! La paralisi, l'ostruzionismo e, magari, inventerete voi il presidente «ammazza-sentenze» — di cui oggi parlano i colleghi Violante e Finocchiaro Fidelbo — o «ammazza-legge», perché rimetteranno questa alla Corte costituzionale, o «ammazza-programmi» perché, come diceva la collega Finocchiaro Fidelbo, la Corte di cassazione dovrà pronunciarsi su programmi terapeutici! La nostra giustizia, già tanto tormentata e massacrata, dovrà trovarsi in questa altra brillante situazione: non ci mancava altro che inserire un ulteriore elemento di crisi!

Domandatevi se credete in questa riforma. Noi diamo a tutti la patente non solo di buona fede ma anche di passione civile per le tesi sostenute! Ma proprio in nome delle tesi sostenute, anche di quelle sostenute da altre parti della Camera, vi invitiamo a riflettere sulle questioni di costituzionalità, che voi volete superare disinvoltamente, perché volete fare presto, perché volete arrivare ad approvare questa legge prima delle elezioni amministrative: altrimenti, sarà la fine del mondo!

C'è chi crede e chi teme che qualcun altro ci creda. C'è chi non vuol far vedere che non ci crede perché non vuole avere problemi con chi ci crede o anche con chi, pur credendoci ancora meno, crede fermamente che di tali cose occorra fare strumento, elettorale e non. Si vuole cioè superare e passare sopra norme costituzionali, articoli di legge, compatibilità con il si-

stema giudiziario, pur trattandosi di una questione che ha un suo riflesso e un suo riferimento costituzionale.

Ebbene, di fronte a tutto ciò noi non vi diciamo di compiere un atto di umiltà, ma di prestare un minimo di attenzione alle ragioni che noi vi esponiamo e che vi proponiamo di utilizzare al meglio a supporto delle vostre tesi. In ultima analisi, la vera funzione della Costituzione è quella di stabilire quadri e cornici entro cui possano scontrarsi posizioni anche diverse, purché compatibili con gli ambiti previsti.

C'è la politica del tanto peggio tanto meglio! Si potrebbe dire: fate quello che volete, fate passare il provvedimento nel testo approvato dal Senato! Non l'avete voluto discutere in Commissione, mandatelo avanti! Dimosteremo poi il fallimento del proibizionismo! Questo provvedimento sembra fatto apposta dal CORA per dimostrare a quali sciocchezze si debba arrivare per portare il proibizionismo alle sue conseguenze. Noi vogliamo fare, invece, un atto di responsabilità: un atto che ci accomuna tutti, perché ritengo che nessuno voglia proporsi, in quest'aula, certe finalità, che poi si pagherebbero sulla pelle di tutti, in termini di giustizia e di valori fondamentali.

Per tutti questi motivi noi abbiamo presentato la nostra pregiudiziale di costituzionalità. Le considerazioni che stiamo svolgendo sono il nostro contributo anche quello che è il vostro punto di vista. Poi ci confronteremo e valuteremo il merito del provvedimento di legge. In via preliminare, però, dobbiamo tenere presenti certi aspetti fondamentali, quali, per esempio, il rispetto delle norme costituzionali!

Che dire a proposito del prefetto al quale voi volete demandare il potere di limitare la libertà personale dei cittadini? Quanti di voi si sentono di accettare le conseguenze che deriveranno, in ogni campo, per le libertà? Non c'è una libertà per i tossicodipendenti e per i non tossicodipendenti; non c'è la libertà dello spinello o la libertà di altre cose.

Vivaddio, quando, in periodo fascista, il prefetto mandava qualcuno al confino, almeno era stabilito che si doveva ascoltare

la parte. In quest'aula ancora c'è chi ha avuto a che fare con quei provvedimenti. Ma almeno era previsto che si dovesse ascoltare la parte. Oggi invece voi state ricostruendo quello che faticosamente è stato demolito e sostituito con altro, con i principi della Costituzione repubblicana. Date infatti al prefetto — oggi per lo spinello, ma domani per chissà quale altra cosa — la possibilità di limitare la libertà personale del cittadino!

Se si rimane insensibili di fronte a queste cose, dobbiamo allora dire che qui non soltanto si vuole fare una cattiva legge sulla tossicodipendenza e sulla droga, ma anche una cattiva legge in merito alla quale domani certamente il cittadino italiano rimprovererà tutti noi di non aver fatto abbastanza per bloccarla. Ecco perché vi diciamo, pregiudizialmente, di sospendere la discussione e di trovare qualcosa di meglio da fare. Trovate qualche cosa di meglio da fare! Troviamola tutti assieme. Trovatela nell'indirizzo che volete perseguire, ma non percorrete questa strada! Rispettate la Costituzione! (*Applausi dei deputati dai gruppi federalista europeo e verde*).

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi deputati, mi spiace che oggi ci troviamo a discutere le pregiudiziali di costituzionalità alla presenza di così pochi colleghi. Anch'io ritengo, come affermavano poc'anzi i colleghi Mellini e Finocchiaro, che il punto più grave della legge sia nel suo impianto, nella sua impostazione concettuale, perché sempre le violazioni costituzionali lasciano un segno al di là della materia specifica.

Collegli, quante volte in questi anni si è ripensato, anche con accenti autocritici per i danni derivanti alla legge, al diritto, alla Costituzione, alla nostra convivenza civile, a quanto si è fatto negli anni cosiddetti di emergenza quando anche allora, si parlava della necessità di emanare leggi

straordinarie perché i barbari erano alle porte, adottando determinati strumenti senza occuparsi molto del quadro della legalità e del diritto!

Colleghi ho l'impressione che, con il provvedimento in esame, per quanto riguarda la parte dei principi e della loro congruità rispetto alla Costituzione, si stia commettendo esattamente lo stesso grave errore, portatore di conseguenze negative, che si commise alla fine degli anni '70 con la legislazione d'emergenza. Sono soprattutto i principi contenuti nella legge che, come è stato già ricordato, sotto molti aspetti violano la Costituzione.

Prima di enunciarli e di enumerarli, aggiungendo la mia illustrazione a quella dei colleghi intervenuti, vorrei fare una riflessione. In fondo, tutti gli aspetti che riteniamo anticostituzionali derivano dall'aver voluto inserire un enunciato, come quello contenuto nell'articolo 12 («è vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope») che porta con sé la conseguenza di altri articoli che a nostro avviso contrastano con la Costituzione. Essi derivano anche dalla contraddizione di voler e di dover tradurre quell'enunciato «bandiera» (Illiceità dell'uso personale sempre e comunque), nella consapevolezza delle conseguenze che ne potranno derivare, soprattutto se pensiamo che nel nostro paese l'obbligatorietà dell'azione penale è sancita nella Costituzione. Il voler però al tempo stesso applicare il concetto della punibilità come necessario e complementare a quello della dichiarazione generale di illiceità, senza volere in realtà punire, fa sorgere il pasticcio delle sanzioni amministrative che diventano penali.

Se si sopprimesse l'articolo 12 tutte le norme, o gran parte di esse, che a nostro avviso sono in contrasto con la Costituzione, cadrebbero: quello è dunque il punto di fondo e propagandistico della legge. Quante volte ci siamo sentiti ripetere in queste settimane, in questi mesi, in questi anni che la vera novità del provvedimento è che per la prima volta si sancisce, con un enunciato generale, la illiceità dell'uso personale, quella illiceità che di conseguenza porta a tutti quei meccanismi

che o sono incostituzionali di per sé o lo sono perché devono essere contraddetti da norme amministrative con carattere penale, come quelle che traducono in termini concreti il concetto di punibilità.

Questo è il punto centrale. Per la prima volta nell'ordinamento italiano (non sono un grande conoscitore di questioni giuridiche, ma non credo che esistano altre norme di questo genere, colleghi, colleghi giuristi, colleghi deputati!) si introducono norme che puniscono un modo di essere e non un comportamento specifico. Questa norma, che punisce un modo di essere (vorrei ricordarlo ai colleghi socialisti), apre la strada ad eventuali altre norme. Se davvero ritenete che una norma-bandiera, che punisce un modo di essere, rappresenti un deterrente, chi mai domani potrà impedire il ricorso ad altre norme che condannano, che dichiarano illecite e quindi puniscono, ad esempio, l'omosessualità non un comportamento tenuto in pubblico, scandaloso, ma l'omosessualità in quanto tale, oppure norme che puniscono l'ebbrezza in quanto tale o il suicidio in quanto tale? È l'equivalente di quanto avete scritto all'articolo 12.

Se, ad esempio, siete convinti che nel nostro ordinamento debba essere introdotta una norma che punisce colui che commette un atto contro se stesso, perché nel codice penale (le cui origini storiche sono note) non è punito il tentato suicidio?

Norme di questo genere fanno sorgere serie riflessioni, ma soprattutto creano danni rilevanti, in quanto si muovono su un terreno che è soltanto operativo ma anche teorico, introducendo una maniera di legiferare (lo abbiamo già detto, ma desideriamo ribadirlo) premoderna che ricollega il diritto alla morale. Si opera così quella ricongiunzione che il pensiero giuridico moderno, il pensiero giuridico liberale, alla fine del '700 ha così rigorosamente superato affermando che la legge è cosa diversa dalla morale e non ne deve essere strumento.

Tutti gli aspetti di costituzionalità che abbiamo posto nella nostra pregiudiziale discendono da questo punto. Vediamoli

schematicamente. La prima violazione è quella recata dalle cosiddette sanzioni amministrative previste all'articolo 14 al monopolio giurisdizionale dell'attività giudiziaria sancito dall'articolo 102 della Costituzione. L'applicazione per tre volte di tali sanzioni, a chi detiene una quantità di droga inferiore alla dose media giornaliera, ha infatti l'effetto di produrre la metamorfosi del medesimo illecito, se commesso per la quarta volta, da illecito amministrativo in illecito penale.

È così chiaramente violato il dettato del primo comma dell'articolo 102 della Costituzione, che recita: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario».

Già i colleghi che hanno illustrato le altre pregiudiziali di costituzionalità si sono a lungo soffermati sulla perversità del fatto che il medesimo atto illecito sia per tre volte di natura amministrativa e alla quarta volta diventi illecito penale. Sicché il giudice, signor ministro — mi aspetto certamente da lei delle lezioni in materia giuridica — intervenendo la quarta volta si trova ad essere in una posizione nella quale non ha alcun potere di accertamento e non deve far altro che sancire gli accertamenti effettuati in sede amministrativa, trovandosi quindi a svolgere non una funzione giurisdizionale ma una semplice certificazione burocratica. Il giudice diventa così l'ultimo anello di una catena burocratica che finisce per avallare l'arbitrio amministrativo.

Una seconda questione di incostituzionalità deriva, a nostro avviso, dal contenuto dell'articolo 14 del provvedimento, che viola un altro principio costituzionale, cioè la riserva di giurisdizionalità in materia di libertà personale sancita dall'articolo 13 della Costituzione.

Tra le cosiddette sanzioni amministrative previste dall'articolo sostitutivo dell'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 per la detenzione di dose di stupefacenti non superiore a quella media giornaliera figurano la sospensione della patente, del passaporto, del porto d'armi ed il divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Eb-

bene, quest'ultima misura incide sulla libertà personale, signor ministro, e contraddice quindi il principio enunciato dall'articolo 13 della Costituzione, secondo cui non è ammessa forma alcuna di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dalla autorità giudiziaria. Chiaramente, pertanto, l'atto del prefetto che ritira la patente o che impedisce di allontanarsi dal comune di residenza è qualcosa che è al di fuori della norma costituzionale, per la quale la restrizione della libertà personale può essere motivata soltanto dall'autorità giudiziaria.

Una terza violazione costituzionale, colleghi, forse la più grave tra quelle che stiamo ricordando e che ritroviamo nel provvedimento (più parliamo e più individuiamo aspetti di incostituzionalità), è rappresentata dalla norma forse più paradossale ed ingiusta del provvedimento: l'articolo 13 prevede l'incredibile pena da otto a venti anni di reclusione non solo per chi coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, esporti e procuri ad altri, ma anche per chi acquisti o riceva a qualsiasi titolo o comunque detenga droga in quantità superiore alla dose giornaliera.

È evidente che una simile norma contrasta con il principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha sempre affermato che situazioni diverse non possono essere trattate in modo uguale e che solo una ragionevole analogia può giustificare la parità di trattamento.

Ma in realtà con questa norma che cosa viene reintrodotta, collega Casini? Quello che viene reintrodotta, ed è cosa gravissima, è il reato di sospetto: si sospetta infatti che chi detiene una quantità di droga, magari leggermente superiore a quella che verrà stabilita come dose media giornaliera, lo faccia a fini di spaccio o di smercio. In tal modo, quindi, si reintroduce il reato del sospetto che è tra i più odiosi che possano essere tollerati da una civiltà giuridica come la nostra.

L'ingiustizia di fondo consiste nell'equiparare da un punto di vista sostanziale, il

procacciatore di morte — per usare una figura forte — alla sua vittima. Nel momento in cui si può punire alla stessa maniera, con una norma prevista dallo stesso comma del medesimo articolo, colui che produce, importa od esporta e colui che detiene o ci troviamo di fronte ad una enorme discrezionalità, il che è per altri aspetti incostituzionale — ne parleremo fra poco a proposito della discrezionalità del giudice rispetto al fare o non fare determinate cose, al punire o non punire —, oppure ci troviamo di fronte ad una sostanziale equiparazione della vittima della droga con il carnefice, con colui che spaccia per motivi certamente poco nobili. Quindi, questa terza ragione di incostituzionalità ci sembra particolarmente evidente ed odiosa.

Un quarto aspetto di incostituzionalità è rappresentato dal contrasto tra il congegno punitivo previsto dall'articolo 13 ed i principi di stretta legalità della pena e di soggezione dei giudici alla legge stabiliti dagli articoli 25 e 101 della Costituzione. Alla previsione draconiana della pena da 8 a 20 anni non solo per chi spaccia ma anche per chi detiene droga in quantità superiore alla dose media giornaliera (si tratta dello stesso articolo), si affianca il potere del giudice di ridurre la pena ad un anno in base a qualsiasi circostanza inerente alla persona del colpevole (si tratta quindi di un criterio non oggettivo ma soggettivo). In altre parole, ci troviamo nel campo della piena discrezionalità da parte del giudice.

Inoltre, è prevista una riduzione di pena di altri due terzi per chi confessa o collabora con l'accusa. Ciò significa che ci troviamo di fronte ad una norma che consente di irrogare una pena oscillante tra i 4 mesi, suscettibili di sospensione condizionale, e i 20 anni.

Questo — mi corregga se sbaglio, signor ministro — è uno schema premoderno della pena arbitraria, e la giurisdizione in materia di droga sarà alla mercé della discrezionalità più totale e degli abusi più incontrollati.

Vi è infine un quinto aspetto di incostituzionalità del provvedimento in esame.

La stretta legalità penale e la soggezione dei giudici alla legge risultano svuotate dalla totale incertezza del confine che separa l'illecito amministrativo dal delitto punito con la reclusione da otto a venti anni. Tale confine è infatti tracciato dall'articolo 14 mediante la figura della cosiddetta «dose media giornaliera». Che cosa significa questa espressione, signor ministro e colleghi? Chi determina la misura della dose?

Sappiamo benissimo che in termini scientifici la dose media giornaliera varia da sostanza a sostanza, da tossicomane a tossicomane, da situazione a situazione; esistono intere biblioteche che riguardano la soggettività di ogni tossicodipendente e la dipendenza da una determinata sostanza, che non può mai rappresentare un fatto oggettivo. Che cosa accadrà se verrà approvato l'articolo 14? Il potere di determinare l'entità della dose media giornaliera sarà demandato a circolari o a direttive ministeriali, sicché il confine fra illecito amministrativo e sanzione penale verrà stabilito mediante un atto di carattere amministrativo. Io non sono un giurista, ma mi pare sia davvero un'enormità, oltre che un atto incostituzionale, intervenire in un campo oggetto del diritto penale — con tutte le procedure di garanzia previste — mediante un atto amministrativo che sposta il confine fra i due ambiti.

Ho voluto sottolineare analiticamente gli aspetti della legge in esame che a nostro avviso sono — lo si può affermare in via pregiudiziale — incostituzionali. Prima di concludere, tuttavia, voglio evidenziare un altro elemento, che non so se costituisca strettamente e formalmente un motivo di incostituzionalità, ma che rappresenta certamente l'aspetto più grave di questa legge. Mi riferisco, signor ministro, alla violazione del principio liberale della non punibilità degli atti contro se stessi. Non occorre che ricordi che su tale questione si è svolto un dibattito teorico a noi caro ad opera di tutti i grandi filosofi del diritto e che essa costituisce uno dei nodi centrali della nascita della civiltà giuridica moderna. Ciascuno è sovrano del proprio corpo ed ha diritto alla dignità della pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

pria persona; nessuno può essere costretto mediante la legge a disporre o meno del proprio corpo. Si tratta di un cardine essenziale della civiltà giuridica e della tradizione liberale, da Stuart Mill in poi.

Ritengo che l'intrecciarsi dei motivi ispiratori — molte volte pratici e non teorici — che percorrono questa legge violi costantemente tale assunto, che non è da noi ricordato — voglio sottolinearlo perché siamo partigiani di una visione dello Stato indifferente e neutrale; sappiamo benissimo che la droga rappresenta una grande questione non solo di carattere criminale — come certamente è — ma anche sociale e sanitario. Riteniamo però che le costrizioni inflitte all'individuo non potranno risolvere questo problema, che richiede altri mezzi, un altro approccio e diverse impostazioni.

Signori rappresentanti del Governo, colleghi, la verità è che, proprio attraverso l'articolo 12 del provvedimento, quella dichiarazione-bandiera all'origine di tutti i guai e i pasticci del disegno di legge, si è voluta compiere un'opera che è di immagine e non di sostanza. Mi riferisco all'illusione repressiva. In molti interventi dei sostenitori del provvedimento in esame è stato affermato che si ritiene che la minaccia della repressione possa funzionare come deterrente alla diffusione della droga. In realtà tutto ciò non servirà ad altro che a rafforzare la criminalità, piccola o grande, legata al mondo della droga e tutto quell'universo sommerso, sotterraneo che agisce intorno ad essa, coinvolgendo anche coloro che sono potenzialmente disponibili.

Questa situazione penalizzerà anche le vittime, che invece dovrebbero essere aiutate in tutte le maniere a perdere il contatto con il mondo criminale e con la sotterraneità, la clandestinità che crea illegalità.

L'illusione repressiva (l'illusione di equiparare il diritto alla morale e fare del diritto l'arma della morale) rende questo disegno di legge non solo pessimo, controproducente, con caratteristiche spiccatamente illiberali e autoritarie, ma porta, così come abbiamo cercato di spiegare, al di là dei confini chiari tracciati dalla no-

stra Costituzione in materia di sistema giudiziario e di libertà personale (*Applausi deputati dei gruppi federalista europeo e verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, colleghi, mi dichiaro con convinzione favorevole all'accoglimento delle questioni pregiudiziali di costituzionalità illustrate dai colleghi, perché in effetti ritengo che il disegno di legge leda principi fondamentali della Costituzione e più in generale del nostro ordinamento giuridico.

Credo che la discussione in corso (che si svolge in un'aula deserta e alla presenza di pochi colleghi) abbia indicato l'essenza fondamentale dei problemi che il provvedimento in esame pone: sarebbe stato difficile concepire un disegno di legge più stoltamente vessatorio e dannoso. Le novità più gravi da esso introdotte, a mio avviso, sono la punizione con sanzioni cosiddette atipiche, non detentive, per chi sia in possesso di stupefacenti in quantità non superiore alla dose media giornaliera e le pene draconiane (da 8 a 20 anni di reclusione) per chi ne detenga una quantità superiore. Si tratta di due innovazioni pesantemente illiberali, che rischiano di produrre effetti disastrosi senza neppure tra l'altro raggiungere le finalità di prevenzione che pretendono di perseguire.

Innanzitutto la punizione dell'uso personale di droghe lede — e questo punto mi sembra centrale — un postulato fondamentale della tradizione giuridica liberale: la non punibilità degli atti contro se stessi. È infatti compito del diritto penale prevenire solo comportamenti dannosi per i terzi.

Per di più, punendo il consumo di droghe il provvedimento in discussione punisce di fatto la tossicodipendenza in quanto tale, cioè una tragica e infelice condizione personale di dipendenza e di sofferenza che esula in gran parte, nei casi estremi, dalla stessa volontà della persona e contrasta pertanto con un altro classico

principio dello Stato di diritto, quello secondo il quale si può essere puniti soltanto per ciò che si fa e non per ciò che si è, per come si agisce e non anche per la propria identità.

Vi è poi un secondo più importante profilo sotto il quale la punizione della tossicodipendenza contraddice il paradigma liberale del diritto penale: proibizioni e pene si giustificano solo se riescono a prevenire violenze e sofferenze maggiori di quelle che si producono in loro assenza. Sono quindi inservibili contro la tossicodipendenza, sulla quale potenti fattori, psicologici e sociali, hanno un'efficacia deterrente minima o nulla: varrebbero pertanto solo ad accentuare la clandestinità, rendendone impossibile la cura ed ostacolando la pubblica assistenza e solidarietà.

Per questo, una simile legge produrrebbe unicamente altra violenza e sofferenza, quella delle pene, del tutto inutile a fini preventivi; ne seguirebbe ulteriore sofferenza per la maggiore emarginazione sociale dei tossicodipendenti.

In verità, la proposta di legge, anche a voler prescindere dai risultati che potrà effettivamente raggiungere, non sembra tener conto dei principi costituzionali che fondano la nostra forma di Stato, in particolare di quello che recentemente la Corte costituzionale ha affermato essere uno dei più importanti: la laicità dello Stato. Infatti, con questo disegno di legge si punisce un comportamento soggettivo, non lesivo di diritti altrui, relativo unicamente alla sfera del soggetto agente.

Lo Stato laico, che la nostra Costituzione ha posto come conquista di civiltà, lungi dall'essere un risultato raggiunto, è una sfida continuamente lanciata alla società, che va risolta in termini preventivi, di convincimento, di educazione. Occorre quindi responsabilizzare la società nel suo complesso, e noi stessi in particolare (come parlamentari), senza ricorrere ad interventi e a norme repressive.

L'aspetto più grave di incostituzionalità mi pare sussistere per quanto riguarda le sanzioni. Oltre agli argomenti già addotti dai colleghi che hanno illustrato le que-

stioni pregiudiziali, debbo rilevare che in ordine al quadro delle sanzioni previste per chi detenga una dose giornaliera di sostanze stupefacenti viene configurata una situazione che, anche dal punto di vista giuridico, non appare francamente accettabile.

Nella relazione delle Commissioni, queste sanzioni sono state definite «atipiche», e tali certamente sono giacché pongono evidenti problemi di costituzionalità e risultano totalmente scoordinate rispetto al complessivo sistema nel quale verrebbero inserite. Mi riferisco alla sospensione della patente di guida, del passaporto, della licenza per il porto d'armi ed al divieto di allontanarsi dal comune di residenza (misure definite dagli articoli 72 e 72-bis della legge n. 685, nel testo riformulato dal provvedimento di esame, ora come sanzioni amministrative, ora come pene).

L'incostituzionalità di tale equiparazione è evidente laddove si consideri che in tal modo il prefetto, cioè l'autorità amministrativa, viene investito del potere di applicare misure in sostanza penali a condotte che tuttavia non costituiscono reato, in contrasto sia con il carattere esclusivamente giurisdizionale della funzione applicativa di pene (articolo 102, primo comma della Costituzione, ben noto al ministro Vassalli) sia con il principio di legalità (articolo 25, secondo comma, della Costituzione), per il quale esse debbono essere naturalmente irrogate solo in relazione a fatti costituenti illecito penale. Ma tali non sono certamente quelli che il nuovo testo proposto dell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, qualifica in termini semplicemente amministrativi.

Su questa stessa prospettiva si colloca la disposizione contenuta nell'articolo 72-bis, secondo comma, in forza della quale il giudice, rilevata la pericolosità dell'imputato, può imporgli anche in via provvisoria, ma per un periodo non superiore a quello massimo previsto per la pena di cui al primo comma, l'obbligo di presentarsi almeno due volte alla settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato. Ciò equivale ad un aggravamento della pena prevista in via ordinaria per la detenzione personale

di una dose quotidiana di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso la violazione dell'articolo 25 della Costituzione appare grave ed evidente, comportando un autentico rovesciamento delle basi del moderno diritto penale.

In verità, in tal modo si configurerebbe l'applicabilità di una sanzione penale non già in relazione ad un fatto materiale costituente reato, bensì per una semplice connotazione soggettiva della persona, ritenuta appunto pericolosa: è la negazione in radice dei principi elementari della scuola classica del diritto penale, per la quale, come ricorda il Bettiol, il reato «è in un fatto dell'uomo, non in un suo pensiero o in un suo modo di essere» (pericolosità dell'individuo che delinque). Si tratta certamente di una vera e propria pena principale, così peraltro espressamente qualificata dal successivo articolo 72-*quater*, comma 3, e non già (com'è stato autorevolmente sostenuto nel dibattito anche al Senato) di una misura di sicurezza, dato che l'obbligo di presentazione di cui si parla ha un termine di durata predeterminato nel massimo; e questo, come si sa, è un elemento proprio delle sole pene principali.

In proposito, si può rilevare un'ulteriore anomalia là dove l'articolo 72-*bis*, comma 2, dispone che la pena consistente nell'obbligo di presentazione può essere imposta all'imputato anche in via provvisoria. Non potendosi trattare infatti di un'applicazione provvisoria di pene accessorie, in quanto tale istituto non è più previsto dal nostro ordinamento, stante la previsione totalmente abrogativa di cui all'articolo 217 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nè di una misura interdittiva, date le ben diverse finalità da queste perseguite, non resta che pensare ad una misura cautelare coercitiva del tipo di quella prevista all'articolo 282 del codice di procedura penale, fondata però su un unico presupposto: quello appunto relativo alla pericolosità sociale.

Non si comprende innanzitutto come questa misura, ancora una volta atipica, prevista dall'articolo 72-*bis*, comma 2, possa essere compatibile con il principio fissato all'articolo 272 del codice di proce-

dura penale; secondo cui le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo, cioè esclusivamente con le norme previste dal codice di procedura penale.

Inoltre, la pericolosità sociale descritta dall'articolo 274 del codice di procedura penale è riferita solo ai delitti, mentre le ipotesi di cui al più volte citato articolo 72-*bis* sono qualificate genericamente come reati. Ma il dato ancor più essenziale è che quest'ultima norma è in conflitto con il contenuto della sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 1 del 1980. Nel precisare il concetto (di per sé vago) di pericolosità sociale, la Corte ha affermato che l'espressione, indubbiamente generica, «esigenze di tutela della collettività» trova delimitazione e concretezza nel, e dal, contesto della legge n. 152 del 1975, venendo a riguardare i reati aventi quali caratteristiche l'uso di armi o di altri mezzi di violenza contro le persone, la riferibilità ad organizzazioni criminali comuni o politiche, la direzione lesiva verso le condizioni di base della sicurezza collettiva o dell'ordine democratico.

La completa diversità delle condotte ora descritte rispetto a quella di detenzione per uso personale di una quantità giornaliera di sostanza stupefacente è tale da non richiedere certo ulteriori spiegazioni, apparendo del tutto chiaro come tale detenzione non possa mai assumere i connotati giuridici della pericolosità sociale.

La commistione, quindi, di categorie, la dichiarata atipicità delle misure — problema sul quale, vorrei ricordarlo, ebbe ad intervenire criticamente proprio il professor Vassalli in un saggio del 1963, in tema di sospensione e revoca della patente di guida — che si vorrebbero introdurre, in una parola il sincretismo giuridico assunto a metodo della legislazione, non pongono soltanto problemi di costituzionalità e di astratte coerenze di sistema. Le implicazioni che ne derivano sono infatti molteplici: ad esempio — come ci insegna il professor Vassalli —, le pene inflitte in esecuzione dell'articolo 72-*bis* non potrebbero essere condizionalmente sospese ai sensi

dell'articolo 163 del codice penale che limita la sua operatività alle sole sentenze di condanna ad una pena detentiva o pecuniaria. Ciò nonostante si tratterebbe senza dubbio di reati — quelli previsti dall'articolo 72-bis — meno gravi, anche in ragione del tipo di pena da irrogare, rispetto a quelli per i quali è invece possibile la sospensione prima e il conseguente effetto estintivo del reato poi.

Lo stesso discorso vale anche per il procedimento speciale previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti) in relazione al quale è possibile che venga applicata, in accordo pubblico ministero e imputato, una riduzione della pena fino a un terzo di quella che dovrebbe essere inflitta in caso di condanna a seguito di giudizi ordinari.

Anche questo meccanismo, come il precedente di carattere generale, peraltro non risulterebbe di fatto applicabile, dato che l'articolo 444 del codice di procedura penale riguarda le sole sanzioni sostitutive alla pena pecuniaria e detentiva e non già alle pene, sempre più atipiche, di cui all'articolo 72-bis. Di tali effetti, del resto, si è reso conto in parte anche il Senato in occasione dell'esame del provvedimento.

Vorrei sottolineare che il limite estremo di tale modo di legiferare viene raggiunto con la modifica che si vorrebbe apportare all'articolo 82 della legge n. 685 del 1975. Tale norma, nel testo attualmente vigente, prevede l'obbligo di testimonianza a carico dei soggetti dichiarati non punibili ai sensi dell'articolo 80 della stessa legge per aver detenuto una quantità modica di sostanza stupefacente. L'abrogazione di quest'ultima ipotesi comporterebbe necessariamente una modifica dell'articolo 82, ma la soluzione prescelta dal Governo ed accettata dal Senato sovrverte ancora una volta uno dei valori essenziali che stanno alla base di ogni processo penale.

Si è infatti previsto l'obbligo di testimonianza anche a carico di coloro che sono stati puniti a norma dell'articolo 72-bis. La genericità del concetto di punizione consente due interpretazioni: una vanifica quasi del tutto gli intenti perseguiti attra-

verso l'obbligo di testimonianza, l'altra annullerebbe di fatto il diritto di difesa che la nostra Costituzione definisce come inviolabile. Invero, se con l'espressione sono stati puniti si intende la situazione di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, allora la norma appare inutile dal punto di vista pratico. Infatti, il tempo necessario per la definizione del processo penale instaurato per il reato di cui all'articolo 72-bis non consentirà, di regola, l'assunzione della testimonianza del semplice detentore nella fase iniziale del giudizio relativo agli altri soggetti imputati dei più gravi delitti previsti dalla legge in materia di stupefacenti.

A me pare, colleghi, che nel provvedimento in esame siano tante e tali le lesioni dell'ordinamento generale (non solo di quello costituzionale, ma anche del codice di procedura penale) che solo una concezione magica e primitiva del diritto penale può affidare a tali normative la soluzione di un problema drammatico come quello della droga. Ritengo, inoltre, che solo un atteggiamento demagogico irresponsabile possa consentire di non tener conto degli enormi costi di sofferenze e di violenze che siamo costretti a pagare alla illusione che in questa normativa il Governo ci presenta (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre il dibattito sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità si andava sviluppando ho fatto una riflessione che sicuramente non ha avuto il pregio dell'originalità. Penso infatti che altri abbiano avuto modo di riflettere sulla stranezza del meccanismo parlamentare che abbiamo di fronte.

Non che io ritenga che in questa sede non vi debba essere un doveroso filtro di costituzionalità, ci mancherebbe altro! Bisogna però tener conto che, con una lungimiranza di cui bisogna dargli atto, il legislatore costituente si è preoccupato di col-

locare altrove il vero filtro di costituzionalità, attribuendolo alla Corte costituzionale. Fatalmente, infatti, i due rami del Parlamento avrebbero utilizzato tale strumento in modo del tutto particolare, in base alle convinzioni di merito relative ai vari provvedimenti che vengono via via sottoposti all'esame delle Camere.

Da questo ragionamento consegue che, se una legge piace ad un certo schieramento politico (non intendo accusare nessuno in particolare perché da questo punto di vista siamo tutti colpevoli; tra l'altro, in passato abbiamo varato tante leggi di segno negativo, anche grazie all'apporto determinante dei colleghi comunisti), allora tutti i sacri principi sanciti dalla Costituzione e sui quali si è espressa la Corte costituzionale vanno a farsi benedire! Penso alla legge Rognoni-La Torre e al suo «ritaglio» penalistico molto opinabile circa il reato associativo di stampo mafioso. Penso anche alla legislazione d'emergenza e a tutti gli altri casi in cui gli articoli che questa sera sono stati invocati per denunciare l'illegittimità costituzionale della legge al nostro esame sono stati invece tranquillamente disattesi poiché si pensava che il merito della legge fosse di particolare importanza e quindi meritevole di una benevola considerazione che doveva prevalere sugli ostacoli posti dagli astratti limiti costituzionali.

Qualcosa del genere si sta verificando anche in questa occasione. Non v'è dubbio, infatti, che il giudizio su molte (se non su tutte) delle eccezioni di incostituzionalità sollevate in questa sede è ambiguo. In alcuni casi si tratta di questioni che più volte la Camera ha ritenuto superate. Mi riferisco, ad esempio, al potere del legislatore di affidare all'autorità amministrativa determinate sanzioni superando la riserva di legge a favore dell'autorità giudiziaria in materia di comportamenti ritenuti appunto dal legislatore di rilevanza giuridico-penale. È infatti sempre il legislatore che ha poi la facoltà (per non dire l'arbitrio) di stabilire che una determinata condotta, pur accompagnata da un disvalore sociale, non attinge il livello della tra-

sgressione penale ma si arresta a quello minore della trasgressione amministrativa. Sempre prendendo spunto dagli argomenti sin qui adoperati, mi riferisco anche alla preoccupazione circa la natura del giudizio che si instaura davanti all'autorità giudiziaria ordinaria in seguito all'opposizione che il cittadino può effettuare dopo che il prefetto ha esercitato i suoi poteri di carattere appunto amministrativo. A mio giudizio, non è il carattere della legge al nostro esame che vulnera i principi costituzionali che sono stati invocati; o almeno non è così alla luce delle precedenti occasioni in cui il Parlamento ha legiferato in materie consimili senza che ciò fosse sanzionato come incostituzionale persino dalla stessa Corte costituzionale.

Il discorso è naturalmente diverso per quanto concerne il merito del provvedimento e le obiezioni che già in seno alle Commissioni affari sociali e giustizia sono state sollevate anche dalla nostra parte politica riguardo al meccanismo che si è ritenuto utile e produttore al fine di realizzare gli obiettivi che la legge in questione si prefigge. Al riguardo si può e si deve discutere, e lo faremo anche in Assemblea in occasione dell'esame degli emendamenti, per rendere più compatibile con il complesso dell'ordinamento del nostro paese il meccanismo adottato per la repressione di determinate condotte. In questo momento non è in discussione il fatto che una parte del Parlamento consideri illecite tali condotte ed un'altra parte, per valutazioni culturali, che io posso al limite anche rispettare, ritenga invece che quei comportamenti non comportino nessun tipo di sanzioni. Questa è una scelta di natura politica che coinvolge atteggiamenti culturali rispetto ai quali mi pare fuor di luogo invocare la lesione dei principi costituzionali. Mi sembra che dietro questa invocazione vi sia (come del resto è avvenuto nelle ultime settimane) una linea politica ben precisa che mira a ritardare l'approvazione del provvedimento realizzando un sostanziale *filibustering*.

La legge al nostro esame (lo diremo nella discussione di merito quando avremo occasione di parlare compiutamente dell'ar-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

gomento) non è certamente il toccasana di un problema di così ardua soluzione (che difficilmente può avere, come dimostra l'esperienza di tutto il mondo, dei facili sbocchi attraverso un intervento legislativo), ma a nostro avviso in essa non può ravvisarsi una devastante vulnerazione dei principi costituzionali. Semmai, non si può non tener presente che anche altri valori ugualmente affermati dalla nostra Carta costituzionale devono essere in qualche modo tutelati. Si pensi alla salute dei cittadini, all'individuo che compia atti che la legge giudica negativamente e che oggi non possono farsi rientrare nella sfera della libertà individuale. Infatti, nel momento in cui tale cittadino diventa fatalmente il portatore di un virus sociale, come può considerarsi la tossicodipendenza, oltre che di un virus vero e proprio — si pensi alla diffusione dell'immunodeficienza — l'arcaica concezione individualistica in base alla quale egli può far di sé quello che vuole è largamente superata da fenomeni che interessano centinaia di migliaia se non addirittura milioni di persone.

Ecco che allora invocare la Costituzione per trincerarsi dietro principi che forse avrebbe fatti propri un liberale degli inizi del secolo scorso ci sembra veramente fuori luogo.

Io credo che le questioni pregiudiziali di costituzionalità, che pure contengono qualche stimolo di riflessione in relazione al merito della legge, non debbano essere accolte in questa sede. Pertanto ci dichiariamo contrari, proprio per il carattere che riteniamo ostruzionistico di tale tipo di questioni incidentali, volendo dare un'indicazione di segno opposto e manifestare la nostra disponibilità al varo più spedito possibile della legge.

Voteremo pertanto contro tali questioni pregiudiziali con la coscienza di non vulnerare nessun principio della nostra Carta costituzionale. Altre leggi in passato — a questo punto potremmo dire purtroppo — hanno superato il vaglio di costituzionalità (si pensi, lo ripeto e lo sottolineo, a tutta la legislazione dell'emergenza); non credo quindi che proprio in questa si debbano

trovare quelle punte di deflagrante violazione della nostra Costituzione.

Vi è una legge di emergenza per situazioni di emergenza che, forse, avrebbe bisogno di misure addirittura più incisive di quelle che un po' timidamente vengono finalmente introdotte dal legislatore. Non sono in discussione né i principi di uguaglianza, né quelli che attengono alla giurisdizione nel nostro ordinamento, ma piuttosto alcuni principi di merito dei quali non è il momento di discutere. È per questo che, come dicevo, voteremo contro le questioni pregiudiziali di costituzionalità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, noi verdi-arcobaleno voteremo convintamente a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dai colleghi del gruppo comunista e dai colleghi del gruppo federalista europeo.

Vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle già svolte — e che io trovo molto convincenti — dai colleghi Russo Spena, Mellini e Teodori.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI.

FRANCO RUSSO. La prima considerazione, Presidente, è che noi ci troveremo, nel caso in cui la legge venisse approvata, di fronte ad uno stravolgimento completo di funzioni di tutte le istituzioni chiamate ad applicare la nuova normativa, secondo lo schema previsto dalla legge al nostro esame. Ci troveremo cioè di fronte ad un giudice che non è più tale e che invece dovrebbe intervenire nella valutazione del trattamento; ci troveremo con le comunità terapeutiche, pubbliche, private o di volontariato, che dovrebbero fare denuncia al giudice invece di curare l'efficacia del proprio trattamento. Ci troveremo insomma di fronte ad una commissione, comunque finalizzata al controllo sociale, dell'intervento socio-sanitario e di

quello giurisdizionale del giudice, commistione che sarebbe però stravolta, essendo finalizzata al controllo del trattamento e non a garantire i diritti fondamentali della persona, e in questo caso di una persona particolarmente ferita e debole, qual è il tossicodipendente. Già questo dovrebbe, a mio avviso, farci riflettere attentamente sull'ulteriore prosieguo della discussione del provvedimento. Se è infatti vero che vi saranno questa commistione e questo stravolgimento — come è stato evidenziato negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto — è evidente che noi dobbiamo prestare molta attenzione alle pregiudiziali di costituzionalità presentate, le quali offrono uno spazio per valutare il rapporto tra questo provvedimento e i principi costituzionali.

Il progetto di legge in esame pone in discussione, come fa ogni legge penale (anche se in questo caso spesso si parla soltanto di sanzioni amministrative), il rapporto tra il cittadino e le istituzioni dello Stato. Come ha ben ricordato poc'anzi il collega Teodori, noi ci troviamo a discutere di una legge che interviene, direi, ai margini dell'illecito penale. Perché ho detto ai margini? Credo che il principio basilare della giustizia penale sia quello che lo Stato, la comunità organizzata, debbano intervenire a sanzionare determinati comportamenti quando essi incidano sulla sfera delle altre persone. In questo caso, noi ci troviamo a dover invece sanzionare un comportamento che non incide sulla sfera di persone terze, trattandosi, come possiamo vedere dalle previsioni dell'articolo 12 del disegno di legge, di un comportamento che rientra nella sfera della singola persona, con l'unica eccezione dei reati indotti dalla tossicodipendenza, la cui sanzione è per altro prevista in altri articoli del codice penale. Per queste ragioni ribadisco la necessità di riflettere attentamente su questa legge.

Voglio subito dire che non è mia intenzione richiamarmi semplicemente alle argomentazioni di chi si fa paladino del principio di autodeterminazione della persona. È indubbio, infatti, che nel caso in oggetto, noi ci troviamo a sanzionare un comporta-

mento che rimane — ripeto — nella sfera della singola persona. Nell'affrontare questo provvedimento noi dobbiamo decidere se vogliamo compiere un nuovo passo verso la riedizione dello Stato etico e paternalistico. Dobbiamo, in altre parole, decidere se concedere allo Stato di sanzionare non delle condotte criminali e lesive dei diritti altrui, ma delle condotte che non ledono l'altrui sfera. Qualora questa legge fosse approvata, noi avremmo infatti uno Stato che dà una valutazione morale su quel che è lecito, su quel che è bene o male per una persona.

Io ritengo che questo Parlamento dovrebbe riflettere, non solo sulla base di principi costituzionali, ma anche sulla base di uno dei principi fondamentali della giustizia penale, se sia il caso di affrontare la discussione di questa legge.

Quello cui mi sono riferito è il primo motivo per il quale noi voteremo convintamente a favore delle pregiudiziali di costituzionalità presentate. Vorrei ora ribadire alcune questioni sollevate già da altri colleghi. Sappiamo bene che la dialettica hegeliana prevede il famoso salto della quantità in qualità, ma è indubbio che nel campo del diritto penale questi salti non sono molto tollerati. Ebbene, faccio rilevare che dopo la terza volta — come è stato qui ricordato — che il prefetto commina una sanzione amministrativa (senza alcun controllo, ovviamente, di natura giurisdizionale), interviene il pretore con una sanzione penale. Come è spiegabile questo fatto? Come è possibile, onorevole Casini? Mi rivolgo a lei che ha svolto la professione di giudice e che da anni, da quando cioè è parlamentare, fa parte della Commissione giustizia. È mai prevedibile questo?

L'altro punto giustamente richiamato riguarda l'articolo 71-bis. Che vi sia una commistione, un amalgama, una compressione in un'unica fattispecie, che viene tra l'altro sanzionata pesantemente (da otto a venti anni), è fuor di dubbio; tuttavia ci troviamo in una indeterminazione delle condotte che devono essere sanzionate.

Ella, onorevole Casini, mi insegna che la fattispecie deve essere ben definita, onde poter essere usata come strumento di de-

notazione dei fatti che devono essere rilevati attraverso il processo o la stessa incriminazione. Più generica è la fattispecie, più ampie sono le condotte che a discrezione del giudice possono essere sanzionate. Questi sono alcuni dei motivi che dovrebbero far emergere una visione critica nei confronti di determinati articoli (il 12 ed il 13 in particolar modo) del disegno di legge.

Oltre a registrare una modificazione nella natura delle sanzioni, che da amministrative si trasformano in penali, prevediamo un intervento del prefetto che dovrebbe mantenere i contatti con le unità sanitarie locali o con le comunità terapeutiche al fine di verificare l'andamento del trattamento. Contemporaneamente a ciò, un medico dovrebbe intervenire per informare di volta in volta il prefetto oppure il pretore sull'andamento di detto trattamento. In altri termini, si esercita un controllo sociale (lo Stato dovrebbe tramutarsi in un guardiano con centinaia e centinaia di occhi) sul tossicodipendente che si vuole recuperare.

Allorquando interverrò nella discussione sulle linee generali esporrò la mia posizione in ordine al rapporto tra Stato e cittadino, libertà individuale e sicurezza sociale; in ogni caso balza agli occhi di tutti che questo Stato, che dovrebbe recuperare e non controllare, determina uno stravolgimento dei confini istituzionali.

Vorrei fare una seconda considerazione per quanto riguarda gli articoli 71 e 72 della legge n. 685. Voi proponete di cambiare con l'articolo 14 la vituperata espressione «modica quantità», in «dose non superiore a quella media giornaliera».

Onorevole Casini, nel momento in cui si prevede una sanzione penale, (il comma 1 dell'articolo 71-*bis* prevede la reclusione da otto a venti anni), la definizione della «dose non superiore a quella media giornaliera» dovrebbe essere prevista per legge e non «abbandonata» alla discrezionalità amministrativa. Sappiamo invece che questa quantificazione è decretata dal Ministero della sanità. Come stabilisce tale dose? Qui siamo veramente in un campo di discussione in cui non esiste verità, perché

sappiamo che la dose media giornaliera è indefinibile.

Giustamente nella relazione di minoranza dell'onorevole Teodori si cita lo studio compiuto dall'istituto di ricerca farmacologica Mario Negri (non siamo certo scienziati o esperti!) in base al quale si è stabilito che la nozione sancita nel disegno di legge è indefinibile, così come è indefinibile la nozione contenuta nella legge del 1975.

È stato già detto che il riferimento alla dose giornaliera, fatto dal provvedimento in esame induce a ricorrere più frequentemente al mercato; infatti, il tossicodipendente che vorrà evitare le sanzioni più gravi (dagli otto ai venti anni) ricorrerà sempre alla dose giornaliera e quindi dovrà tornare giornalmente sul mercato. Il tossicodipendente che dicesse al giudice di aver detenuto una dose superiore a quella prevista per sottrarsi a questo legame con il mercato finirebbe per trovarsi su un terreno assolutamente discrezionale, fino al limite del sospetto. Come si fa, infatti, a stabilisce se effettivamente quel tossicodipendente dica la verità o meno? Dovremo ricorrere a decisioni ed illazioni sulla sua personalità e verificare quante volte sia incappato nei lacci di questa legge, che pure ne tende a miriadi.

Un'ultima considerazione, onorevole Casini; mi rivolgo a lei perché so che tra poco interverrà. C'è un aspetto di questa legge, che purtroppo non è stato richiamato nelle pregiudiziali di costituzionalità e che deve essere valutato alla luce dell'articolo 32 della Costituzione. Mi riferisco, onorevole Casini, alla volontarietà e alla obbligatorietà. Lei sa perfettamente al pari degli altri colleghi, che il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione recita: «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

In questo disegno di legge il trattamento è incentivato, è reso coatto e ciò determina validi motivi di improcedibilità: cosa da non poco — ma soprattutto viene meno il carattere di volontarietà del trattamento.

È questo un altro motivo di incostituzionalità.

Per tutti questi motivi, la componente verde arcobaleno del gruppo misto voterà in favore delle pregiudizionali di costituzionalità, nella speranza di interrompere il cammino di questa legge (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, credo si possa dare una risposta pacata sulle varie questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate, richiamando cose già dette nell'amplissimo dibattito generale che si è svolto presso le Commissioni riunite affari sociali e giustizia. Forse sarebbe opportuno sollevare una pregiudiziale alla questione pregiudiziale posta, chiedendo se, a norma del regolamento della Camera, possano proporsi questioni pregiudiziali di costituzionalità in via generale su argomenti che non attengono alla intelaiatura, alla via — come dice Mellini — prescelta dalla legge, alla legge nel suo complesso, nella sua anima, ma a singoli dettagli della legge, come mi pare tutto sommato emerga dai rilievi mossi.

Tali dettagli se ritenuti in contrasto con i principi costituzionali potrebbero essere modificati mediante emendamenti, in ordine ai quali si potrà valutare se nel testo al nostro esame davvero vi sia un dubbio di costituzionalità, senza che ciò significhi respingere la legge nella sua «anima». Comunque non ritengo vi siano neppure quei dubbi di costituzionalità cui si è fatto riferimento.

Risponderò puntualmente agli argomenti addotti. La collega Finocchiaro Fiddelbo sostiene in primo luogo che il principio di uguaglianza sarebbe violato dall'articolo 14 del disegno di legge, che riformula l'articolo 72 della legge n. 685 del 1975, in quanto vi sarebbe prevista una sanzione identica per situazioni diverse in caso di detenzione di sostanze stupefacenti

o psicotrope in quantità inferiore a quella media giornaliera, che si applicherebbe sia a chi detenga la quantità indicata a fine di uso personale, sia a chi la detenga a fine di spaccio o di lucro.

In realtà le cose non stanno affatto così, in quanto dal testo dell'articolo appare assolutamente chiaro che con questa modesta sanzione amministrativa si è voluto colpire soltanto chi faccia uso personale di droga. Ciò risulta in modo evidente dal riferimento alla dose media giornaliera che non avrebbe senso richiamare nei confronti di chi non faccia uso personale delle sostanze, ma intenda farne spaccio.

Se comunque si ritenesse opportuno precisare che debba trattarsi di uso personale, come relatore non solo non ho niente in contrario, ma anzi mi farò proponente in modo esplicito di una chiarificazione di quanto in realtà già è contenuto nel testo della legge.

La seconda osservazione che viene avanzata riguarda le misure amministrative applicate dal prefetto, che si sostiene non siano in realtà di natura amministrativa, ma misure di prevenzione e privative della libertà, che come tali dovrebbero essere applicate dall'autorità giudiziaria e non dall'organo amministrativo, dovrebbero essere accompagnate da garanzie di difesa nel procedimento ed esigerebbero una valutazione concreta — e non astratta — della pericolosità, in base al fatto compiuto.

A mio giudizio vi è un errore di impostazione che sta proprio nella premessa di questo ragionamento: perché dovrebbe trattarsi di misure di prevenzione e non — come le ha pensate il legislatore — di misure amministrative, di sanzioni amministrative? Che cosa lo impedisce?

MAURO MELLINI. Peggio ancora!

CARLO CASINI. Nel 1981 abbiamo infatti descritto un intero sistema di misure amministrative, stabilendo principi generali e procedimenti, proprio perché l'ordinamento giuridico moderno muove in generale nel senso di sollevare per quanto possibile il diritto penale da compiti e respon-

sabilità, per allargare l'area delle sanzioni amministrative. In ciò abbiamo seguito ordinamenti che hanno percorso prima di noi questa strada, come ad esempio quello della Repubblica federale tedesca.

Il prefetto può in realtà già applicare misure consistenti nelle sanzioni di cui si tratta, indipendentemente da qualsiasi procedimento. Il ritiro del passaporto, del porto d'armi e della patente sono provvedimenti che il prefetto può già assumere indipendentemente dall'esistenza del provvedimento in esame.

MAURO MELLINI. L'obbligo di soggiorno!

CARIO CASINI. Chi può dire che queste misure siano più afflittive di quanto è già previsto dalla legge n. 689 del 1981, che stabilisce il principio che la pena amministrativa pecuniaria possa raggiungere i 20 milioni di lire? Davvero si ritiene che sia più afflittivo il ritiro del porto d'armi che il pagamento di una pena pecuniaria di 20 milioni di lire?

Un altro errore consiste, a mio giudizio, nel far costantemente riferimento all'articolo 13 della Costituzione per affermare l'incostituzionalità delle misure amministrative applicate dal prefetto secondo quanto previsto dal disegno di legge in discussione. Certo, se si trattasse di materia attinente all'applicazione dell'articolo 13, avreste ragione; ma questo articolo si riferisce alle misure restrittive della libertà, mentre è l'articolo 16 della Costituzione che costituisce il punto di riferimento, disciplinando in modo specifico la libertà di movimento e di locomozione. Proprio questo articolo prevede che tale libertà non è senza limiti e che esso non è limitabile soltanto dall'autorità giudiziaria, ma in tutti i casi in cui la legge lo prevede. E ciò che stiamo predisponendo è un provvedimento legislativo.

MAURO MELLINI. In via generale nella legge, non in via particolare!

CARIO CASINI. La collega Finocchiaro Fidelbo sostiene inoltre che l'articolo 99, in

quanto prevede strumenti di impugnativa in sede giurisdizionale (prima davanti ad una sezione specializzata civile, poi davanti alla Corte di cassazione) contro le decisioni di programmi terapeutici da applicare al tossicodipendente, sarebbe in contrasto con la Costituzione, in quanto esproprierebbe gli organi preposti alla tutela della salute della loro facoltà decisionale, per attribuirli invece all'autorità giudiziaria.

Ammetto che questo sistema può essere discutibile. Si potrà decidere se veramente sia giusto ammettere in un programma terapeutico che già ora, secondo le norme sottoposte al vostro esame, suppone l'accordo con il tossicodipendente (si tratta di un caso in cui la terapia viene scelta insieme) un sistema di impugnazione che fa pensare a qualcosa di coatto, contro cui ci si difende. Però, anche se fosse così, dove sta la lesione del principio costituzionale? Le norme di impugnativa sono previste a tutela e a garanzia del cittadino, non contro di lui; anzi, semmai a me pare che con l'uso di tali norme si faccia eccessivamente ricorso ad una mentalità garantista.

In definitiva queste impugnative ricorrono soltanto nelle ipotesi del terzo comma dell'articolo 72 e dell'articolo 72-*quinquies*, vale a dire nel caso in cui il prefetto o il pretore, a richiesta dell'interessato, sospendano i procedimenti cui sono connesse sanzioni amministrative o penali perché l'interessato afferma di volersi sottoporre ad un programma terapeutico e socioriabilitativo. Si procede quindi — non in sede giudiziaria, ma davanti al servizio pubblico per le tossicodipendenze — alla definizione di questo programma. Se il soggetto interessato ritiene che tale programma non sia adatto a lui, la legge prevede una possibilità di ricorso. Dove sta la violazione personale? Si potrà semmai dire che vi è un'eccessiva garanzia, ma non che vi è una violazione di una norma costituzionale.

Se davvero il programma fosse coatto (e secondo me non lo è; ne discuteremo meglio quando passeremo al merito del provvedimento) vi sarebbe un problema di li-

bertà che meriterebbe tutela e garanzia. Per questo si prevedono le impugnazioni. È davvero paradossale che si tenti di rivolgere contro di noi quanto è stato scritto forse per un eccesso di cautela costituzionale, dicendo che è in contrasto con la Costituzione.

In tal modo ho risposto anche in parte alle argomentazioni de' colleghi Mellini e Teodori. Vorrei spendere ora due parole su un altro argomento sollevato da più parti: quello della cosiddetta traslazione dell'illecito. Si trova cioè strano, singolare e addirittura incostituzionale (io non riesco comunque a vederne l'incostituzionalità) il fatto che un comportamento, il consumo di sostanza stupefacente o psicotropa, punito per tre volte attraverso sanzione amministrativa, venga alla sua quarta reiterazione punito con sanzioni a carattere penale. Si trova altresì singolare che applichi la sanzione prima un soggetto amministrativo, il prefetto, e poi un giudice, soggetto giudiziario, e che sanzioni sostanzialmente simili si applichino con nome diverso, «penale» nel quarto caso, «amministrative» nei primi tre casi.

Credo che in realtà a tale riguardo si debba fare una riflessione più profonda. Io sono assolutamente convinto della bontà di questo sistema: si potranno discutere i dettagli, ma non il sistema.

I doveri che vogliamo affermare in questo testo legislativo che corrispondono a ciò che tutta la nostra gente sente sono i seguenti: in primo luogo, un dovere generale di non consumare sostanze stupefacenti, non solo per non fare del male a se stessi, ma per non fare del male agli altri e per non alimentare il grande traffico delle sostanze in questione che ha assolutamente bisogno dei consumatori. In secondo luogo, per chi già fa uso di sostanze stupefacenti vi è il dovere di fare quanto possibile per tirarsene fuori, per accettare e stringere la mano tesa che viene offerta dalle istituzioni pubbliche. Il sistema è modulato su questi due doveri.

In sostanza, le sanzioni penali non puniscono più il fatto di aver consumato droga, ma in realtà puniscono e considerano reato (è quanto risulta dal testo che pro-

viene dal Senato) la pervicacia nel rifiutare la mano tesa dell'ordinamento.

E questa non è una cosa strana nel nostro ordinamento giuridico. In Commissione ho già portato vari esempi che dimostrano l'esistenza di quella che viene chiamata la traslazione dell'illecito, vale a dire il passaggio da una sanzione ad un'altra più grave o, qualche volta, meno grave. Si tratta di un fenomeno che si verifica molto spesso nel nostro ordinamento.

Per esempio, le misure di sicurezza della casa di lavoro e della colonia agricola, che sono assai pesanti, si applicano a chi abbia riportato condanne per determinati delitti per tre volte consecutive. Gli articoli 707 e 708 del nostro codice penale puniscono chiunque venga trovato — senza che sappia giustificarne la provenienza — in possesso di danaro, valori o strumenti atti allo scasso; tuttavia, solo chi è stato condannato in precedenza per delitti contro il patrimonio viene colpito da una sanzione ulteriore nei casi descritti da questi articoli.

Potrei continuare a ricordare esempi simili, come quello rappresentato dalla disciplina relativa al contrabbando e dai reati che suppongono l'abitudine. Nella stessa legge concernente la droga ora in vigore ed in quella che proponiamo si punisce — senza che nessuno eccepisca — il comportamento di chi abitualmente ospita nel suo esercizio pubblico persone che si danno all'uso della droga.

Non il fatto singolo, quindi, ma la ripetizione del consumo — accertata mediante intervento del prefetto — dimostra l'incorreggibilità e la pervicacia, non nel consumo stesso, ma nel rifiuto di stringere la mano tesa dello Stato, il che si ritiene debba essere sanzionato a fini preventivi in modo più rigoroso che in precedenza.

Si critica inoltre il fatto che il prefetto possa avvalersi di altre strutture, quali il servizio pubblico per le tossicodipendenze o altri enti ausiliari, il che concorrerebbe addirittura a configurare una sorta di delega di potere giudiziario a privati. In realtà, questa norma ha un significato assolutamente opposto: è chiaro che il prefetto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

è responsabile dell'applicazione sanzionatoria; tuttavia, per ciò che riguarda l'incontro con il tossidipendente e gli accertamenti sulla sua situazione personale nonché sui mezzi migliori per poterlo recuperare, il prefetto deve ovviamente chiamare a raccolta tutte le risorse presenti sul territorio, e in primo luogo quindi i soggetti competenti.

Trovo del tutto ininfluenti — anzi, addirittura assurdi — gli argomenti di chi ritiene che vi sia una differenza inaccettabile tra il trattamento riservato a chi consuma una certa quantità giornaliera di droga, cioè una sanzione amministrativa, e quello che subisce chi supera di poco quella stessa quantità, cioè una pena minima di otto anni di reclusione.

La situazione non è diversa da quella prevista dalla legge n. 685. Si dimentica soprattutto che il quinto comma dell'articolo 71-bis che si propone di inserire prevede un'ipotesi lieve, in cui la pena va da tre a sei mesi a seconda del tipo di sostanze stupefacenti assunte.

Devo trascurare, per mancanza di tempo, le risposte agli altri argomenti addotti, che peraltro sono di carattere secondario. Mi limiterò ad una rapidissima osservazione finale.

Ho parlato di una «pregiudiziale alla pregiudiziale» che avrei potuto presentare. In realtà, in questo dibattito iniziale esiste una pregiudiziale che fa velo ad alcuni e che distorce la stessa Costituzione. Mi riferisco alla questione che prima Teodori e poi Franco Russo mi sembra abbiano esplicitato, quella cioè dell'antiproibizionismo. Si tratta di un falso concetto di libertà.

Si è detto che quel che conta è la possibilità di fare del proprio corpo ciò che si vuole. Questo concetto, tuttavia, va contro l'articolo 5 del codice civile e contro il principio di solidarietà, in base al quale si è addirittura decorati al valore se si impedisce un suicidio, e non si commette sequestro di persona se si trattiene qualcuno che vuole buttarsi giù da un ponte. Quella posizione si scontra cioè con un principio solidaristico di libertà secondo il quale non è permesso fare ciò che si vuole di se stessi e

si deve cercare di fare del bene alle persone che si incontrano nell'arco della propria vita.

MAURO MELLINI. Pena di morte per i suicidi.

CARLO CASINI. Questa legge non è fondata su una teoria, ma sui fatti, sull'esperienza delle comunità terapeutiche le quali, pur diverse nel metodo, concordano tutte — esse che hanno veramente salvato i ragazzi ed introdotto una speranza sul tema della droga nella nostra società — sul fatto che la prima regola da seguire è quella di non consumare droga, mentre la seconda è quella di smettere immediatamente di assumerne. Ciò costituisce la condizione necessaria per lo svolgimento di un'azione efficace di salvezza per chi vive questo dramma. (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bassi Montanari. Ne ha facoltà.

FRANCA BASSI MONTANARI. Signor Presidente, colleghi, ministro, credo effettivamente, ancor prima di occuparsi dei problemi alla base delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate, occorra tenere presente quale sia l'«anima», per così dire, del disegno di legge in esame, così come ha rilevato l'onorevole Casini.

Ritengo cioè che la contraddizione di fondo del provvedimento in discussione dipenda dalla dichiarazione di illiceità del consumo di sostanze stupefacenti. Questo infatti è un nodo dal quale discendono una serie di statuizioni — di cui stiamo discutendo in questa sede — che hanno la caratteristica della incostituzionalità, in quanto limitano pesantemente la libertà dell'individuo.

Ho parlato di contraddizione in riferimento alla dichiarazione di illiceità ricordata — una contraddizione in cui sono incorse le forze che sostengono tale provvedimento e che si ripercuote inevitabilmente su di esso — in quanto non si arriva fino alle

estreme conseguenze. Parlare di illiceità dell'uso di sostanze stupefacenti comporta, infatti, la punibilità di chi tiene questo comportamento. Ebbene, a seguito del dibattito che si è sviluppato anche tra le forze che appoggiano tale disegno di legge, è stato adottato un criterio di punibilità non estremamente rigido. Si è andati in una direzione, ma si è contemporaneamente fatta marcia indietro: il Senato ha così modificato il testo originario del decreto-legge, prevedendo l'intervento del prefetto.

Ecco allora la prima contraddizione che emerge: si fa una determinata affermazione senza trarne le conseguenze. Pertanto si opera una differenziazione e la sanzione, in un primo tempo amministrativa, successivamente diventa di carattere penale.

Da una parte vi è il desiderio di punire e dall'altra la consapevolezza che la punizione inflitta non è efficace come si vorrebbe, in quanto in tal caso contrasterebbe con il principio della solidarietà.

È chiaro che da questa prima contraddizione ne discendono altre, a causa delle quali il testo di fronte al quale ci troviamo non è omogeneo.

Non vogliamo entrare nel merito del disegno di legge, ma soltanto soffermarmi sulle problematiche evidenziate dalle questioni pregiudiziali presentate.

Consentitemi tuttavia una piccola parentesi: sarebbe stato fondamentale avere la possibilità di svolgere in Commissione un ulteriore approfondito esame del testo pervenutoci dal Senato e degli emendamenti ad esso presentati. In queste condizioni è infatti molto alto il rischio che l'Assemblea approvi un provvedimento estremamente contraddittorio e difficilmente applicabile, al di là del giudizio di merito che su di esso si può formulare.

Dopo aver rilevato quale sia l'«anima» del disegno di legge in esame, la quale non può che incidere sulla sua costituzionalità, desidero avanzare qualche altra osservazione.

I deputati del gruppo verde voteranno a favore delle questioni pregiudiziali presentate. I provvedimenti limitativi della libertà personale emanati dal prefetto costituiscono infatti sanzioni anomale, che pongono problemi all'esercizio effettivo del di-

ritto di difesa.

I colleghi Teodori, Mellini e Finocchiaro Fidelbo hanno sollevato problemi che è opportuno considerare attentamente, perché sono connessi alla figura anomala del prefetto. Del resto, anche nel corso del dibattito svoltosi in Commissione è emersa l'indeterminatezza della funzione svolta da questa autorità amministrativa che deve essere sostenuta da altri soggetti. Ma anche tale supporto non è ben definito dal progetto di legge in esame.

Il prefetto è responsabile dell'irrogazione di sanzioni amministrative, ma spesso in tale materia egli potrebbe correre il rischio di svolgere una funzione meramente burocratica, dovendo esaminare la situazione di moltissime persone. È infatti noto che per l'ampia accezione del progetto di legge sono molti i consumatori di sostanze stupefacenti: si prevedono infatti disposizioni anche per chi faccia uso di droghe leggere.

Il prefetto, utilizzando la struttura di cui può disporre, non può svolgere da solo i compiti che questa normativa gli conferisce: ha quindi bisogno di altre persone che esercitino una funzione di ausilio, per altro non ben definita dalla normativa in esame. È pertanto reale il rischio che egli possa delegare a soggetti privi di funzioni pubbliche l'irrogazione di misure coercitive della libertà personale.

Altro aspetto di dubbia costituzionalità è ravvisabile nella disparità di trattamento per lo stesso reato, se si tiene presente che il criterio stabilito come parametro è la cosiddetta dose media giornaliera, la cui determinazione è demandata all'autorità amministrativa. Inoltre, molti esperti dalla materia hanno affermato che tale dose media è difficilmente definibile.

Non desidero entrare nel merito del progetto di legge in esame (mi riservo di farlo nel corso della discussione sulle linee generali), ma vorrei sottolineare che si attribuisce al criterio della dose media giornaliera un'importanza estremamente rilevante. È vero che tale criterio è previsto anche dalla legge attualmente in vigore, ma è anche vero che l'esperienza ha portato ad una applicazione più elastica della defini-

zione di modica quantità, a seconda che il rapporto del tossicodipendente sia con la magistratura o con coloro dai quali egli si reca per acquistare la droga.

Vorrei poi fare qualche considerazione sui rilevanti problemi connessi alla trattativa ed al patteggiamento. Per quanto riguarda il merito delle misure proposte, alle quali desidero solo fare un rapido cenno, vorrei sottolineare che affinché la cura risulti efficace è necessario che il tossicodipendente manifesti la volontà di essere curato.

In secondo luogo, il patteggiamento instaura anche procedimenti strani ed anormali, violando il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Credo quindi che vi siano numerosi elementi che possono far riflettere i colleghi e al tempo stesso sottolineare alcuni aspetti anticostituzionali del disegno di legge al nostro esame. Comunque, ritengo che il problema di fondo, l'«anima» del provvedimento, resti proprio il discorso dell'illiceità e della conseguente punibilità, nella consapevolezza, che è presente anche nella maggioranza, che questa non è la strada giusta o comunque non è l'unica strada da imboccare. Ciò è all'origine delle contraddizioni interne al disegno di legge, con alcune cadute di «tono», anche sul piano costituzionale, in termini di tutela della libertà dei cittadini e di eguaglianza davanti alle norme penali.

Per tali motivi, il gruppo verde voterà a favore delle tre pregiudiziali di costituzionalità presentate al disegno di legge n. 4414.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità e non essendo previste dal calendario dei lavori votazioni per la seduta odierna, rinvio il seguito del dibattito alla seduta di domani.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 27 marzo 1990, alle 11:

1. — *Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 1509. — Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (4414) (*approvato dal Senato*).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico della droghe alle organizzazioni criminali (3461).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costitu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

zione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

— *Relatori*: Casini Carlo e Artioli, *per la maggioranza*; Benevelli e Teodori, *di minoranza*.

(Articolo 81, comma 4, del regolamento).

3. — *Discussione del disegno di legge*:

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (3124).

Relatore: Grillo Luigi.

La seduta termina alle 19,10

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 21.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 marzo 1990 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

COSTA RAFFAELE ed altri: «Incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale» (4691);

BARBIERI ed altri: «Modifiche al codice penale e norme per la tutela dei cittadini stranieri in Italia» (4692).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 23 marzo 1990 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 2044. — «Disposizioni per la tenuta di San Rossore» (*approvato da quella IX Commissione permanente*) (4693);

S. 2052. — Senatori MARGHERITI ed altri: «Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» (*approvata dalla IX Commissione permanente*) (4694).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CAVERI: «Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero» (4663) (*con parere della III Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

BATTISTUZZI ed altri: «Norme straordinarie in materia di adozione e di affidamento» (4657) (*con parere della I Commissione*);

PICCIRILLO: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola» (4669) (*con parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989» (4584) (*con parere della I, della IX e della XII Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

SAPIO ed altri: «Ammodernamento delle caserme e delle infrastrutture militari mediante un finanziamento decennale straordinario e permutate ed alienazioni di immobili non più necessari alla difesa» (4066) (*con parere della I, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*);

alla V Commissione (Bilancio):

ANDREIS ed altri: «Norme per l'approva-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

zione ed il finanziamento dei progetti di investimento pubblico» (4563) (con parere della I e della VIII Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

TASSI: «Norme per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole» (4624) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

PISICCHIO: «Norme per la conservazione ed il recupero dei trulli di Alberobello e della valle d'Itria» (4635) (con parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

MANGIAPANE ed altri: «Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi destinati al personale postelegrafonico» (4622) (con parere della I, della IX e della XI Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

DE CARLI ed altri: «Rifinanziamento per l'anno 1990, e proroga per gli anni 1991 e 1992 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche» (4602) (con parere della I e della V Commissione);

alla XI Commissione Lavoro):

ZANGHERI ed altri: «Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private (3932) (con parere della I e della V Commissione);

COLONI ed altri: «Modifiche alle disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'associazione contro gli infortuni sul lavoro» (4593) (con parere della I Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA del CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: «Disposizioni per la tutela assicurativa contro gli infor-

tuni sul lavoro domestico» (4667) (con parere della I, della V e della XII Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

TAGLIABUE ed altri: «Norme in materia di apertura di nuove farmacie» (4619) (con parere della I e della II Commissione);

TAGLIABUE ed altri: «Regolamentazione delle attività sanitarie gestite da istituzioni sanitarie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate a fornire prestazioni» (4629) (con parere della I, della II, della V e della XI Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

CRISTONI ed altri: «Norme in materia di produzione, distribuzione e uso di prodotti chimici per la coltivazione agro-industriale e la conservazione di derrate alimentari» (4529) (con parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);

FIORI: «Nuove norme in materia di determinazione dei canoni d'affitto nei contratti agrari» (4628) (con parere della I e della II Commissione).

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 20 marzo 1990, ha trasmesso, in ottemperanza all'ordine del giorno Labriola n. 9/3364/1 del 24 gennaio 1986, approvato dalla Camera limitatamente al dispositivo, la relazione semestrale per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1989 sull'applicazione del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 1986, n. 8, recante nuove norme in materia di misura di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini.

La suddetta relazione è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segre-

teria generale, Ufficio del controllo, e la Segreteria della II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissione da ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 22 marzo 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, la relazione — relativa agli anni finanziari 1988-1989 — sullo sviluppo attuativo del Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992 (doc. XCVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere in data 22 e 23 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ha trasmesso:

— copia dell'ipotesi di accordo, sottoscritto il 22 marzo 1990, per il triennio 1988-1990 relativo al comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, con allegati la relativa relazione nonché copia del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero presentato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo;

— copia dell'ipotesi di accordo, sottoscritto il 21 febbraio 1990, per il triennio 1988-1990 relativo al comparto «università» di cui all'articolo 9 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, con allegati la relativa relazione nonché copia del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero presentato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Ciabbari n. 4-17887 del 24-1-1990 in interrogazione con risposta orale n. 3-02331.

Apposizione di una firma ad una mozione.

La mozione Procacci ed altri n. 1-00377, pubblicata nel resoconto sommario del 21 marzo 1990, è stata sottoscritta anche dal deputato Diaz.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

*INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MASINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in seguito all'approvazione dell'articolo 10, comma 7-bis del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è stata disposta la riapertura « fino al 30 settembre 1990 del termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni »;

su tale comma sussistono dubbi di interpretazione;

a tutt'oggi i direttori dei conservatori non hanno ricevuto istruzioni ministeriali relative alle modalità di applicazione della suddetta norma con particolare riferimento a quelle concernenti il trattamento economico di quanti fossero precedentemente usciti, in rapporto all'opzione, dell'insegnamento —:

quali iniziative intenda adottare per dare risposta a tali questioni. (5-02084)

CASTAGNOLA e BORGHINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

si è da tempo acuitizzato il nodo strategico dell'impiantistica degli enti a partecipazione statale e particolarmente di quella IRI, essendo evidente che la decisione (già assunta da questo ente) di trasformare l'Italimpianti in una società « direttamente partecipata » esige ed esige misure di razionalizzazione nel sistema delle funzioni e delle decisioni dell'istituto, in assenza delle quali sembrerebbero inevitabili gravi effetti di sconnessione e di debolezza crescente nella produzione del valore aggiunto di mercato;

nei giorni scorsi un membro del comitato di presidenza IRI, designato in quanto « esperto », di nomina diretta del partito di appartenenza del ministro interrogato, ha fatto dichiarazioni piuttosto singolari su questo tema ad un quotidiano genovese —:

se non ritiene di dover segnalare al presidente dell'IRI che la materia è estremamente delicata perché riguarda direttamente la natura ed il destino di uno dei più importanti gruppi industriali dell'Europa intera, un gruppo polifunzionale, che opera sia nei settori manifatturieri che in quelli infrastrutturali, ed è di proprietà, o nel pieno controllo, dell'azionista « Stato italiano » il quale di ciò deve rispondere, oltre che al Parlamento, al paese;

se non reputa che sia quanto meno inopportuno che su questioni così delicate un « esperto » di diretta nomina partitica si esprima in questi termini: « L'idea di creare un unico gruppo fra Italstat e una robusta società come Italimpianti è valida », e poi « l'idea di stabilire un collegamento con Ilva la condivido », e infine « mi pongo degli interrogativi sul legame con Finmeccanica-Ansaldo »; infatti la prevalenza dell'uno o dell'altro dei tre partners possibili per Italimpianti coinvolge direttamente una decisione strategica sui caratteri fondamentali delle « missioni » che alla società vengono assegnate; delle tre ipotesi possibili quella di Italstat che annette Italimpianti è, a giudizio degli interroganti, la peggiore;

se non valuta indispensabile che il presidente dell'IRI sia sollecitato a precise determinazioni sulle scelte strategiche per il settore, vincolando i relativi indirizzi alla necessità primaria di una qualificata presenza del gruppo IRI nel campo delle tecnologie avanzate e di un'ingegneria dei sistemi in grado di garantire adeguata logistica al « manifatturiero strategico » e ai suoi sviluppi, sia sul mercato italiano che sul mercato aperto del 1993. (5-02085)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

NAPOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere —

tenuto conto della notizia che alla Farnesina, all'interno della segreteria del Ministro, lavorerebbero ben 94 collaboratori esterni; che una parte di essi sarebbe di nazionalità straniera; che a ciascuno dei collaboratori sarebbe stato affidato il compito di controllare un settore-ufficio dello stesso Ministero;

tenuto conto che la notizia, se fosse vera, sarebbe di una gravità eccezionale sul piano politico e su quello costituzionale —:

se risponda a verità la presenza di 94 collaboratori esterni nella segreteria del Ministro e, in questo caso, quanti sono gli stranieri e di quale nazionalità; se tali collaboratori sono previsti dalle norme che regolano la segreteria sia per quanto riguarda il numero che le qualifiche; se il loro costo è a carico dello Stato, secondo le norme, oppure su quale titolo vengono pagati oppure se la loro attività sia volontaria;

se, nel caso in cui la notizia fosse falsa, non ritenga il Governo di smentirla denunciando gli autori all'autorità giudiziaria. (4-18955)

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per sapere —

premessi che:

a Venezia è sorta una associazione « Nord-Est », costituita con lo scopo importante di sviluppare gli affari e i rapporti economici in generale con i paesi dell'Europa Orientale;

a questa associazione hanno aderito più di 60 imprenditori veneti impe-

gnati a versare un contributo annuo di 50 milioni l'uno; attualmente disporrebbe di circa 3 miliardi e mezzo per l'apertura di sedi a Vienna, Belgrado, Budapest e Praga;

tenuto conto dell'importanza della iniziativa, ma anche del fatto che l'associazione sarebbe diretta dal dottor Casadei, stretto collaboratore del Ministro degli affari esteri;

valutato il fatto che il Ministro degli affari esteri gestisce i fondi della cooperazione internazionale e quelli degli aiuti economici ed assistenziali ai paesi dell'Est e formula gli accordi internazionali incidendo notevolmente anche sul commercio con l'estero —:

quali sono le garanzie politiche e normative per eliminare il dubbio, ingiustamente diffuso da agenzie di stampa, che la confusione tra la collaborazione diretta con il Ministro degli affari esteri e la direzione di una associazione di affari non produca interventi ed interessi illeciti; e quali le possibilità per altre associazioni locali di imprenditori di avere a capo collaboratori di Ministri interessati ai rapporti economici. (4-18956)

DONATI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in occasione di un controllo attuato dai carabinieri dei nuclei anti sofisticazioni di Milano per verificare le situazioni di pericolosità igienico-sanitaria in violazione di legge che paiono caratterizzare il trasporto e la macellazione di animali a fini alimentari, si ha notizia che i NAS abbiano appurato una lunga serie di abusi, illeciti e persino di omissioni di atti d'ufficio;

dopo quello di Torre del Greco, chiuso poiché i manzi macellati in mezzo al letame venivano appesi a ganci arrugginiti, anche il mercato mattatoio di Moncalieri è stato sottoposto a controlli in quanto animali sani sarebbero stati messi a contatto con animali malati di tbc e brucellosi;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

questi ed altri episodi testimoniano la puntuale disapplicazione della vigente normativa di recepimento delle direttive CEE 81/389 e 77/489 sul trasporto e della direttiva 74/577 sulla macellazione di animali, nonché delle norme di cui al regolamento di polizia veterinaria ed ai decreti ministeriali di attuazione;

nonostante la legge n. 623 del 1985 abbia previsto all'articolo 4 la costituzione nell'ambito del Ministero della sanità di una « Commissione tecnica nazionale » attualmente già operativa, non si ha alcun riscontro di un miglioramento della situazione;

sebbene sia espressamente previsto quale obbligo, ad oggi le regioni non hanno provveduto alla rilevazione della situazione degli allevamenti sul proprio territorio, impedendo in tal modo un censimento quale indispensabile presupposto di adeguati interventi;

infine, la CEE si appresta a varare a breve un nuovo regolamento del consiglio in materia di protezione degli animali durante il trasporto, che sostituirà in positivo le precedenti direttive, ma che verosimilmente troverà impreparati i servizi tecnici e veterinari italiani già notoriamente sotto organico e inadeguati agli attuali compiti -:

1) quali provvedimenti siano stati assunti sulla base delle indagini dei NAS di cui in premessa;

2) quale sia lo stato di attuazione della vigente normativa in materia di allevamento, trasporto e macellazione di animali con riguardo alle condizioni di vita e di morte degli animali stessi, alle condizioni igienico-sanitarie, alle perdite anche economiche favorite, ad esempio, dal non obbligo di macellazione nello stesso luogo di allevamento;

3) se venga tuttora rispettata la norma di cui alla legge 12 giugno 1913, n. 611, che proibisce « ...le sevizie nel trasporto del bestiame ed in genere ogni inutile tortura per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale »;

4) come si intenda agire nei confronti delle amministrazioni inadempienti che hanno, di fatto, bloccato l'applicazione della legge sulla stabulazione degli animali negli allevamenti;

5) se vi siano e quali contenuti abbiano appositi programmi ministeriali per il potenziamento dei controlli veterinari sui trasporti nazionali ed internazionali di bestiame;

6) quali iniziative il Ministero intenda assumere per garantire la piena applicazione del nuovo regolamento CEE sui trasporti di cui in premessa;

7) quali iniziative, a prescindere dal nuovo regolamento, in collaborazione con il Ministro dei trasporti e le ferrovie dello Stato si intendano adottare per aumentare i punti di assistenza ai carichi di animali;

8) se si intenda disporre, come fatto dal Ministro Aniasi nel 1980, il divieto di abbattimento secondo riti religiosi per iugulazione senza previo stordimento;

9) se in collaborazione con i Ministri competenti sia possibile fornire l'elenco aggiornato dei centri di allevamento, con i dati circa l'estensione, il numero dei capi, il numero degli addetti ed altre notizie rilevanti circa lo spandimento dei liquami ed all'inquinamento da essi derivante per le falde acquifere, i mari, i terreni agricoli. (4-18957)

CERUTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, agli articoli 83 e seguenti, affida alle amministrazioni comunali il compito di adottare le misure di prevenzione antirabbia e, nel contesto di tali attribuzioni, i comuni dovrebbero provvedere alla cattura, al temporaneo ricovero ed alla eventuale soppressione dei cani randagi;

numerosi comuni, per mancanza di idonee strutture, non sono in grado di far fronte a tali compiti per cui sono sorti e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

stanno sorgendo, sotto varie forme, strutture organizzate da privati che, previa convenzione con gli enti pubblici competenti, si occupano del ricovero, della custodia e del mantenimento degli animali domestici randagi;

la vigente normativa urbanistica allo stato non contempla espressamente la previsione di una zona omogenea nella quale inserire le summenzionate strutture —:

essendo l'attività di ricovero, custodia e mantenimento degli animali domestici randagi del tutto assimilabile alle attività di allevamento che vengono svolte nella zona « E » di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, se il Ministro non ritenga di emanare sollecitamente un decreto ministeriale integrativo di quello sopra indicato o, quanto meno, una circolare interpretativa, includendo nella zona « E » le strutture di cui in premessa, in tal modo dando una risposta concreta alle diverse tesi e alle acute esigenze di quanti con encomiabile dedizione prestano le loro solerti cure al ricovero, alla custodia e al mantenimento degli animali domestici randagi. (4-18958)

CERUTI. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali ed ambientali e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

Camporotondo di Cappadocia (AQ) è una località montana sita a 1500 metri d'altezza sopra il comune di Cappadocia, ai confini naturali con il Parco naturale dei Monti Simbruini;

nel 1968 è stato redatto un piano regolatore che prevedeva la costruzione di case residenziali;

i limiti di cubatura prefissati sono stati ampiamente superati con notevoli danni paesaggistico-ambientali e conseguenze igienico-sanitarie molto gravi: mancano infatti le necessarie e adeguate opere infrastrutturali, la rete fognaria e il depuratore non sono stati ultimati e le

falde acquifere sottostanti Camporotondo parrebbero essere già inquinate;

nonostante le succitate motivazioni, i vincoli imposti dalla vigente normativa e le varie denunce al pretore di Tagliacozzo e le segnalazioni al sindaco e al comando dei carabinieri pervenute da più parti, non risulta sin qui adottato alcun provvedimento restrittivo alle numerose costruzioni in atto e in previsione;

è stata, inoltre, condotta un'azione di disboscamento ancora in atto in località Campoceraso, a monte di Camporotondo, ai confini con l'istituto Parco naturale dei Monti Simbruini della regione Lazio —:

quali siano le motivazioni del grave disboscamento in atto e quali provvedimenti urgenti intendano adottare gli interrogati Ministri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per far rispettare la normativa ambientale vigente, i regolamenti edilizi comunali e porre fine a quest'ulteriore deplorabile scempio. (4-18959)

MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi di dicembre 1989 e gennaio 1990 sono state presentate, solo dallo scrivente, ben nove interpellanze in materia di carburanti « ecologici », senza che si sia verificato il benché minimo cenno di risposta da parte dei titolari dei vari dicasteri interpellati;

si continuano a produrre disegni di legge recanti notevoli lacune, peraltro puntualmente denunciate nelle suddette interpellanze, dimostrando con ciò il più assoluto disprezzo, per ogni parere espresso dalle opposizioni, quale che ne possa essere la validità di sostanza;

sono state presentate alla Camera, sempre per iniziativa dell'interrogante, due proposte di legge recanti i n. 4585 e 4665, che rischiano anch'esse di ammuf-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

fire in qualche cassetto per la totale mancanza di ogni possibilità di dibattito;

altre proposte di legge sono in via di stesura, ad ulteriore integrazione delle prime, ma anch'esse rischiano, così perdurando l'andazzo, di restare inascoltate, ferma restando ogni libertà di manovra per la maggioranza di produrre, con tutto comodo, altri « non sensi » (sul tipo del proponendo decreto-legge 4558 del 22 febbraio 1990, peraltro già passato alla Camera il 27 dello stesso mese, per la relativa conversione in legge) —:

quali siano i motivi per i quali il Governo continua ad ignorare la opinione altrui nella formulazione dei disegni di legge in materia di carburanti « ecologici »;

se risulti, ancora, opportuno consentire che il Censis, sulla rivista ufficiale dell'A.C.I., indica indagini a premio attraverso questionari che ignorano volutamente che la principale caratteristica della cosiddetta benzina verde è ancora quella di avere troppi aromatici e benzene rispetto alle migliori conoscenze tossicologiche a tutela della salute pubblica. (4-18960)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se corrisponde a verità che il Governo abbia espresso, o stia per esprimere, parere favorevole alla grazia nei confronti di Siegfried Carli, condannato a 18 anni di reclusione con sentenza definitiva della Corte di cassazione (anno 1968) per attentati dinamitardi antitaliani verificatisi nella provincia di Bolzano. Si fa rilevare che il Carli è espatriato clandestinamente in Austria senza avere espriato un solo giorno di carcere. (4-18961)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la direzione provinciale del centro smistamento postale Roma-Ferrovia, in

Via Marsala, dopo un accordo attuato lo scorso anno, che consentiva un notevole recupero di unità e mezzi per gli addetti alle operazioni di carico e scarico dei furgoni postali dei plichi, unilateralmente decideva il giorno 8 marzo 1990, di rompere il precedente accordo e di ripristinare una sola unità lavorativa su 5 itinerari;

tale decisione veniva attuata pochissimi giorni prima di una difficile trattativa in merito al trasferimento di alcuni settori di Roma Ferrovia al CMP S. Lorenzo;

tale atteggiamento dava luogo ad una dura forma di protesta dei lavoratori di tale servizio, convinti dell'impossibilità di svolgere in maniera completa ed efficiente le loro funzioni —:

i motivi per cui l'azienda decide unilateralmente la modifica dell'organizzazione del lavoro, apportando gravi danni al servizio;

se non si ritenga necessaria una indagine conoscitiva sull'organizzazione del lavoro in tale centro di smistamento, al fine di assicurare la massima efficienza del servizio;

se non si voglia accertare l'esistenza di un legame tra i provvedimenti in questione e la prevista privatizzazione di tale servizio. (4-18962)

COLUMBU e LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, della sanità e degli affari esteri.* — Per sapere —

appreso che l'autorevole professor Giorgio Cortellessa fisico nucleare di chiara fama internazionale e responsabile della gestione dei dati socio sanitari ed ambientali dell'Istituto superiore di sanità, durante una conferenza dibattito, ha denunciato che i dati relativi al tasso di radioattività esistente nell'arcipelago della Maddalena sarebbero difforni da quanto sostenuto da fonti statunitensi;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

rilevato che le « fonti ufficiali » hanno costantemente comunicato che il tasso di radioattività sarebbe nei limiti stabiliti dalla legge, il professor Cortellessa invece sostiene che dallo studio effettuato, sarebbero presenti nell'arcipelago della Maddalena oltre alle tracce di cesio 137, quelle di cobalto 60 in quantità non tollerabili pari a 0,20-0,40 Becquerel per chilogrammo;

rilevato, inoltre, che la provenienza del cobalto 60 non può essere addebitata al disastro di Chernobyl, poiché questa sostanza sarebbe unicamente nelle emissioni dei reattori nucleari, impiegati per la propulsione dei sommergibili statunitensi alla Maddalena e ciò verrebbe confermato dall'abbandono da parte degli americani e dei russi della propulsione nei vettori civili data la sua relevantissima pericolosità;

considerato che i sistemi di monitoraggio di La Maddalena, a suo tempo installati col preciso intento di tenere sotto controllo la situazione di radioattività, secondo il Ministero della sanità sono ancora in fase di « rodaggio », per cui attualmente non si ha il riscontro probante della veridicità dei dati rilevati, il che costituisce, per lo meno, una grave inadempienza nei confronti della tutela sanitaria dovuta alla popolazione residente;

appurato, con vivo allarme, che i dati resi noti dal professor Cortellessa sono relativi a prelievi, effettuati sì alla Maddalena, ma a grande distanza dalla ubicazione della base nucleare, il che fa razionalmente presumere che in prossimità della base la situazione sia ben più allarmante;

atteso che nella zona sarebbero stati riscontrati casi di tumori, che potrebbero essere posti in relazione alla radioattività ivi presente —:

se in base ad una così autorevole denuncia, il Governo intenda intervenire affinché sia attivato, con procedura di ur-

genza e in modo definitivo, il sistema di monitoraggio utile a rilevare costantemente la situazione della radioattività dell'arcipelago della Maddalena;

se intenda promuovere un'energica iniziativa affinché venga eliminata la base militare USA alla Maddalena così come sostenuto da numerose forze politiche e sociali dell'isola;

se il Governo intenda rendere pubblico il piano di emergenza da sempre annunciato, ma mai reso noto, dello sgombero della popolazione della Maddalena e delle zone limitrofe in caso malaugurato di incidente nucleare. (4-18963)

NAPOLI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

nel corso degli ultimi anni, allo scopo probabile di ridurre i tempi di percorrenza, sono state annullate numerose fermate dei treni diretti a Roma o in Sicilia alla stazione di Rosarno (Gioia Tauro), sino a ridurla ad una semplice costruzione nel deserto dei trasporti impegnati a servire soltanto le utenze delle grandi aree urbane; si vogliono ora sopprimere le fermate dei treni 800 e 870;

Rosarno è uno scalo commerciale di primaria importanza, al quale fa riferimento un territorio fra i 120 e i 150 mila abitanti; è oggi area di riferimento dell'intera area jonica reggina (130-150 mila abitanti) da Bianco a Bovalino, a Locri, a Siderno, sino a Monasterace, attraverso la superstrada Gioiosa-Rosarno (20 minuti);

forse, nessuno ha comunicato agli organi tecnici della Azienda ferroviaria il mutamento del sistema stradale e della mappa demografica e abitativa dell'area reggina, impedendo un esame serio della necessità dell'utenza e dell'interesse dell'azienda stessa;

in questo senso, è da rilevare la protesta delle organizzazioni sindacali e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

quella delle amministrazioni locali tra cui quella di Rosarno —:

se non ritenga di intervenire presso l'Azienda delle Ferrovie allo scopo di ovviare al plateale errore di trasformare la stazione di Rosarno in una struttura morta. (4-18964)

MACERATINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che l'ufficio postale della località La Storta in Roma è ormai da lungo tempo caratterizzato da tutta una serie di carenze e disservizi (file costanti e lunghissime a tutti gli sportelli, ritardi nella consegna della corrispondenza, non consegna a domicilio di telegrammi e pacchi, ecc.), dovuti con tutta probabilità all'angustia dei locali, al limitato numero di sportelli e, soprattutto, all'insufficienza di organico — quali iniziative a carattere di urgenza il Governo intenda assumere per garantire un servizio postale quantomeno decente ai numerosi utenti dei quartieri interessati, e cioè Olgiata, Isola Farnese, La Storta e La Giustiniana. (4-18965)

RUSSO FRANCO e TAMINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

sui treni *intercity* ed *eurocity* si verificano spesso casi di prenotazioni multiple per lo stesso posto;

molte volte, inoltre, la prenotazione non viene segnalata sul posto o nell'apposito spazio fuori dello scompartimento;

tali disservizi, che spesso causano ai viaggiatori spiacevoli discussioni e talvolta l'impossibilità di usufruire del posto loro assegnato, appaiono del tutto ingiustificati, dato che il meccanismo della prenotazione è computerizzato, e contribuiscono ad aumentare la sfiducia nei confronti della gestione dei servizi pubblici del nostro paese —:

se non ritiene di dover compiere i dovuti passi nei confronti dei responsabili dell'ente Ferrovie dello Stato perché tali disservizi cessino immediatamente e venga assicurato ai cittadini un diritto che, per quanto acquisito gratuitamente, essi già pagano generosamente con l'acquisto del biglietto ordinario e del supplemento obbligatorio. (4-18966)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

CIABARRI, TESTA ENRICO, BOSELLI, MOMBELLI, MOTETTA, TAGLIABUE e ALBORGHETTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in località Piz Piàn Grand in Val Mesolcina Canton Grigioni (Svizzera), confinante con il territorio italiano, sono in corso i lavori per la costruzione di una discarica per scorie radioattive;

il progetto, messo a punto dalla CISRA (Società cooperativa svizzera per l'immagazzinamento di scorie radioattive)

prevede di depositare, già a partire dal 1992, le scorie delle cinque centrali nucleari svizzere;

la localizzazione è a poche migliaia di metri di distanza in via d'aria dal territorio italiano in particolare dalla Valchiavenna in provincia di Sondrio, mentre le falde acquifere della zona interessano il bacino di impluvio del lago di Como e del lago Maggiore —:

se siano a conoscenza del citato progetto ed eventualmente quali rapporti siano intercorsi con le autorità elvetiche;

quali iniziative intendano assumere per garantire l'integrità del territorio nazionale, in particolare delle falde acquifere che alimentano i corsi d'acqua del bacino di impluvio del lago di Como e del lago Maggiore. (3-02331)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

i firmatari esprimono il loro profondo sdegno e la ferma protesta per il barbaro assassinio di Bernardo Jaramillo, candidato della Union Patriotica alle elezioni presidenziali in Colombia;

questo gravissimo assassinio politico è l'ultimo di una ormai lunga catena di omicidi che sta falciando la sinistra, il movimento popolare, sindacale e contadino, le realtà di base democratiche e religiose della Colombia e le componenti più sane dei partiti di governo, come testimonia l'uccisione del dirigente liberale Luis Carlos Galan. La Union Patriotica è di gran lunga la più ferocemente colpita avendo avuto già oltre mille dirigenti e militanti trucidati;

i sicari sono le bande e gli squadroni paramilitari, i mandanti le potenti e ristrette oligarchie che tengono nelle loro mani le leve del potere reale, e i massimi livelli dell'esercito, che coprono e spesso organizzano direttamente i paramilitari. A queste forze si sono aggiunte, negli ultimi anni, le grandi mafie del narcotraffico che, in cambio di una relativa impunità, mettono a disposizione della repressione antipopolare i loro eserciti mercenari privati —:

se il Governo italiano intenda attivarsi con la massima urgenza nei confronti del governo colombiano per manifestare l'esecrazione e la condanna verso questi delitti; per richiedere che cessi la repressione antipopolare e che si blocchi questo massacro; per esigere che vengano perseguiti e colpiti gli autori e gli ispiratori dell'omicidio di Jaramillo e di tutte le altre vittime di questa sporca guerra.

Senza risultati rapidi e concreti in questa direzione le prossime elezioni pre-

sidenziali perderebbero qualunque base di legittimità democratica. Il Governo italiano non può tener conto delle misure che saranno intraprese nel determinare il contenuto dei suoi rapporti con il governo colombiano.

Occorre, inoltre, che la comunità europea concordi precise e concrete iniziative a favore del popolo colombiano e per la cessazione della violenza antidemocratica.

(2-00923) « Rubbi Antonio, Marri, Mammone ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo, per conoscere quali valutazioni siano in grado di esprimere e quali provvedimenti intendano adottare nell'ambito delle proprie competenze di fronte alla notizia secondo cui numerosi magistrati sono stati chiamati a far parte di commissioni di collaudo e liquidazione di opere pubbliche e comunque relative ad opere, finanziamenti eccetera per i campionati mondiali di calcio del giugno 1990 e ciò nel momento in cui sono in corso procedimenti penali ricollegabili con modalità di esecuzione di tali opere o per altre ragioni comunque ad esse connesse.

Chiedono di conoscere, anche sulla base dell'esperienza di altre consimili prestazioni fornite da magistrati, se tali incarichi non suscitino il fondato sospetto che si intendano « prevenire » interventi della magistratura.

Chiedono, infine, di conoscere se il Governo non ritenga urgenti iniziative di ordine generale anche sul piano legislativo per un'ampia verifica delle situazioni di incompatibilità e di dubbia correttezza della posizione di magistrati per incarichi extragiudiziari che menomano il prestigio della magistratura.

(2-00924) « Mellini, Teodori, Calderisi, d'Amato Luigi, Vesce ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere se rispondano a verità le notizie, recentemente pubblicate dalla stampa e finora rimaste senza alcuna precisazione né smentita, circa la proposta formulata dal Provveditore del Monte dei Paschi di Siena, ragioniere Zini, alla deputazione amministratrice di deliberazione su una parcella di lire 8 miliardi dell'avvocato Raimondo Maira di Caltanissetta per « consulenza » nell'operazione di acquisto della Banca Popolare Siciliana da parte della stessa antica banca senese;

e per conoscere inoltre se risponda a verità che la deputazione amministratrice abbia finora respinto la proposta di liquidazione della parcella in quanto non troverebbe giustificazione alcuna, data la sua rilevante entità, nell'effettiva « consulenza » legale prestata dall'avvocato Maira, il cui ruolo sarebbe quantomeno da accertare scrupolosamente e su precisi dati di fatto, e ricoprendo il predetto professionista la carica di sindaco di Caltanissetta.

Per conoscere ancora, giacché l'avvocato Maira ha dichiarato di aver presentato la parcella supermiliardaria alla Banca Popolare Siciliana, se esisteva una preventiva intesa, e da chi eventualmente autorizzata, per trasferire il cospicuo onere della parcella in oggetto al Monte dei Paschi di Siena ed a quale titolo, stante la proposta di deliberazione formulata dal Provveditore ragioniere Zini, l'istituto senese di credito si sarebbe impegnato a liquidare un importo così elevato che sembrerebbe corrispondere al versamento di una tangente per una non meglio precisata intermediazione anziché ad una vera e propria prestazione di consulenza professionale.

E per conoscere infine se un episodio così sconcertante e dai molti lati oscuri sia minimamente compatibile con la politica di trasparenza bancaria solennemente riaffermata dal Governo in varie occasioni e sia comunque conciliabile con la natura giuridica del Monte dei Paschi di

Siena, che fino a prova contraria era ed è istituto di credito di diritto pubblico.

(2-00925)

« d'Amato Luigi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

il perdurare del clima siccitoso pre-desertico sta mettendo in crisi, ancora una volta, l'agricoltura italiana;

allo stato, la gravità della situazione si sta manifestando con effetti estremamente dannosi sulle colture cerealicole a ciclo autunno-vernino;

il fenomeno è particolarmente acuto nell'Italia centro-meridionale, ove all'effetto siccità si è aggiunto l'imperversare del vento che ha contribuito a sottrarre ulteriore umidità dal suolo creando un maggior stato di sofferenza per le colture in atto;

già numerosi incendi hanno devastato immense zone boschive della penisola;

nel frattempo si sta diffondendo, specie nel Sud, il problema dell'emergenza idrica;

non è assolutamente possibile restare inerti dinanzi a siffatta realtà ed è invece necessario attivarsi in modo da predisporre tutti gli interventi idonei a far fronte a tale emergenza —:

quali strumenti ed iniziative intendano predisporre, al più presto, per sopperire a questo evidente stato di calamità naturale.

(2-00926)

« Diglio, Fiandrotti ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

se a fronte delle allarmanti condizioni delle antiche Torri di Pavia, a distanza di un anno dal crollo della torre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

Civica, intenda assumere iniziative amministrative e legislative per impedire la distruzione di monumenti millenari e patrimonio storico-artistico dell'umanità intera;

se non ritenga di accertare eventuali responsabilità per i mancati interventi straordinari richiesti in data 28 marzo 1989 con una interpellanza dei deputati di diversi gruppi parlamentari del collegio di Milano e Pavia, fra i quali il sottoscritto.

L'interpellante, in considerazione della gravità dei problemi non risolvibili nell'ambito dell'amministrazione civica e con mezzi ordinari della finanza locale, chiede di conoscere:

quali interventi immediati si intendano adottare sul piano tecnico-strutturale per garantire la stabilità dei monumenti e per consentire il ritorno alla normalità della comunità pavese, oggi forza-

tamente sgombrata dalle abitazioni e dagli uffici pubblici e privati;

quali finanziamenti immediati intenda il Governo mettere a disposizione della città sia per interventi di competenza della protezione civile sia per opere di restauro e manutenzione di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Si chiede inoltre se il Governo non ritenga di predisporre, in collaborazione con comune, provincia e regione, un piano organico che, oltre alle storiche Torri pericolanti, affronti il problema della salvaguardia, della conservazione, del restauro e della tutela dell'intero patrimonio artistico-culturale di Pavia di inestimabile valore, nonché di proporre al Parlamento una legge speciale per Pavia analogamente a quanto avvenuto per altre storiche città italiane.

(2-00927)

« Aniasi ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

MOZIONI

La Camera,

preso atto del permanere della situazione di grave disagio determinatasi nelle scuole dopo l'entrata in vigore dell'intesa tra lo Stato italiano e la Santa Sede ed in particolare della permanenza di un insegnamento professionale nella scuola materna, inaccettabile rispetto ai principi pedagogici a cui deve ispirarsi l'attività educativa verso i bambini da 3 a 6 anni;

preso atto della approvazione da parte del Consiglio dei ministri dei disegni di legge riguardanti « Norme concernenti il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica » e « Lo status degli insegnanti di religione cattolica »; nonché delle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla revisione per l'intesa svolte in Commissione Cultura il 14 febbraio;

rilevato che i sopracitati orientamenti governativi continuano ad ignorare quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 dell'aprile 1989 a tutela dello « stato di non obbligo » da garantire agli studenti e agli alunni che non intendano avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica in quanto si continua a prevedere:

a) l'obbligo di frequentare attività didattiche e formative o a svolgere libere attività di studio e di ricerca, anche individuale per quanti non intendano avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

b) la conferma di un tale obbligo anche per gli alunni delle scuole materne con la previsione di 60 ore di insegnamento annuale da svolgere durante l'orario delle attività didattiche comuni a tutti gli alunni;

c) la partecipazione alle valutazioni complessive periodiche e finali degli studenti da parte degli insegnanti di religione cattolica, con la conseguente diversità nella composizione dei collegi giudicanti a seconda che lo studente abbia scelto di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica;

rilevato che tali orientamenti risultano, fra l'altro, non rispondenti a quanto approvato nell'ottobre del 1987 dal Parlamento, quando venne stabilito:

a) di doversi procedere ad una revisione « dell'attuale normativa relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne » per ricercare « soluzioni che tengano conto dei delicati aspetti pedagogici ad esse propri »;

b) di doversi rivedere la posizione degli insegnanti di religione cattolica, in particolare per quanto riguarda la necessità di assicurare condizioni di uguaglianza tra gli studenti;

rilevato altresì che, con una recente sentenza, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha confermato la necessità che lo stato di « non obbligo », previsto per gli alunni e per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, possa tradursi anche praticamente nella opportunità di non permanere a scuola durante lo svolgimento di quell'insegnamento facoltativo, e non comporti l'obbligo di sottoscrizione di una scelta annuale che deve essere unicamente riservato a chi intenda avvalersene;

impegna il Governo

a concordare con la CEI, riferendone preventivamente il testo in Parlamento, una revisione dell'intesa che garantisca:

a) la revisione delle attuali modalità di attuazione dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, da realizzarsi in termini tali da renderle coerenti con gli ordinamenti didattici in essa in vigore e su una collocazione oraria di detto insegnamento determinata su

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

base settimanale e comunque collocata fuori dell'orario riguardante le attività didattiche comuni a tutti gli alunni;

b) la partecipazione alle operazioni di scrutinio concernenti le valutazioni periodiche e finali da parte dei soli docenti comuni a tutti gli alunni della classe.

(1-00379) « Quercini, Violante, Soave, Masini, Sangiorgio, Pinto, Fachin Schiavi, Cordati Rosaia, Di Prisco, Gelli ».

La Camera,

considerando:

che i tempi per l'apertura del Mercato unico europeo si abbreviano sempre di più, e che alla data del 1° gennaio 1993 mancano circa 30 mesi, per cui l'Italia dovrebbe presentarsi all'appuntamento con assoluta efficienza per poter reggere all'inevitabile urto dell'allineamento alle strutture anche concorrenziali degli altri Stati;

che, sinora, il Governo ha dimostrato uno stato di atonia, se non anche di disinteresse, di fronte all'importanza della prossima apertura del Mercato europeo in quanto la costante condotta politica di questi ultimi anni manifesta la carenza di concrete iniziative atte a portare progressivamente il nostro Paese nelle condizioni — non diciamo ottimali — ma almeno non insufficienti per reggere il confronto con gli altri *partners* europei, a cominciare dalla fondamentale questione del nostro cronico e pauroso disavanzo del bilancio statale, superato solamente dal torrente di buone intenzioni sinora sprecate senza alcun esito;

che i governi, succedutisi in questi ultimi anni non si sono per nulla preoccupati di formarsi una mentalità comunitaria — non parliamo di una filosofia o di una tecnica — e portando così il nostro Paese per almeno 200 volte dinanzi alla Alta Corte di Giustizia dell'Aja per inadempienze alle direttive della CEE, e ciò perché organi amministrativi e burocrazia

non sanno, o non si interessano di conoscere e di apprendere.

Considerando la imprescindibile necessità di non veder trasformati i vantaggi e gli utili del Mercato comune europeo in un baratro dove l'Italia potrebbe precipitare con conseguenze non immaginabili,

impegna il Governo

a riferire all'Assemblea della Camera sulle ragioni per cui non si è adempiuto alle tante direttive della CEE, illustrando i provvedimenti immediati e a medio tempo che si intende assumere per risolvere i singoli casi, e su quali siano stati e sono i danni sofferti dal nostro Paese;

a riferire periodicamente all'Assemblea della Camera sui provvedimenti già definiti, su quelli in corso di valutazione e su quelli prevedibili, per affrontare con un minimo di « tenuta » il prossimo impatto del 1° gennaio 1993, almeno nei settori più qualificanti ed importanti;

a comunicare, per grandi settori di attività, quali saranno le più evidenti discrepanze con le legislazioni degli altri *partners* europei, in relazione alle normative italiane, come ad esempio le quantità e le qualità di additivi chimici negli alimenti, di pesticidi nelle coltivazioni e se nei casi di più rigorose norme della nostra legislazione queste debbano o meno cedere di fronte ai prodotti ed ai sistemi ammessi negli altri Paesi CEE;

ad attivare attraverso riunioni periodiche i rappresentanti responsabili di uffici ed amministrazioni, anche periferiche, al fine di sensibilizzarne le indifferenze, di armonizzarne iniziative ed attività, eliminando incredulità o riserve, che finiscono con l'affossare i nostri interessi, declassando l'immagine di una Italia che, pure, figura al quinto posto fra le potenze economiche mondiali.

(1-00380) « Servello, Valensise, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tremaglia, Martinat, Berselli, Rubinacci, Parigi, Poli Bortone ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma